

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreti ministeriali del 20 ottobre 1994 e del 28 novembre 1994 veniva bandito il concorso magistrale;

per la provincia di Reggio Calabria, nessun posto veniva messo a concorso;

a norma degli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994, il 40 per cento dei posti che si rendono eventualmente disponibili devono essere assegnati ai vincitori di concorso;

nel novembre del 1995, il Ministero della pubblica istruzione ha reso noto che nella provincia di Reggio Calabria si erano resi disponibili trentasei posti di insegnamento presso le scuole elementari, oltre a due posti di sostegno;

la graduatoria definitiva dei vincitori del suddetto concorso è stata pubblicata con ritardo rispetto al termine di scadenza previsto delle norme vigenti, cosicché i menzionati vincitori non hanno potuto ottenere l'immissione in ruolo;

per il presente anno scolastico era stata resa nota una disponibilità di centonove posti, ridotta poi a quattordici dal decreto-legge 233 del 1996;

essendo stati già effettuati i trasferimenti degli aventi diritto, tale riduzione di posti incide in misura pesantemente penalizzante nei confronti dei vincitori del concorso —;

come mai non siano stati a tutt'oggi assegnati i trentotto posti già disponibili per l'anno scolastico 1995/1996;

se non ritenga di promuovere iniziative atte a temperare il rigore delle disposizioni restrittive di cui al decreto-legge

n. 233 del 1996, così favorendo l'immissione in ruolo di personale docente della scuola elementare in un contesto, quale quello della provincia di Reggio Calabria, caratterizzato da forte devianza sociale e da condizioni drammatiche di dissesto economico ed occupazionale. (4-03477)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto della quale si allega copia.*

In merito ai ritardi nella pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso magistrale per esami e titoli, bandito con DD.MM. 20.10.94 e 28.11.94 per la provincia di Reggio Calabria, è opportuno chiarire che i tempi per l'espletamento delle procedure concorsuali sono disciplinati da specifiche disposizioni in relazione al numero dei partecipanti ed alle prove d'esame.

In particolare l'articolo 404 del decreto legislativo n. 297/94 prevede che quando i candidati siano in numero da 401 a 500 la commissione giudicatrice preposta può completare le operazioni entro 5 mesi effettuando fino ad un massimo di 130 sedute.

Inoltre, a tale periodo devono essere aggiunti n. 30 giorni intercorrenti tra la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale e l'inizio delle medesime prove orali.

Nella provincia di Reggio Calabria la prova scritta ha avuto luogo il 24.2.95 e vi hanno partecipato 3416 candidati.

In data 23.3.95 sono state costituite n. 7 sottocommissioni.

In data 23.5.95. è stato pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale.

La graduatoria provvisoria, in base ai candidati esaminati (n. 488 per ciascuna sottocommissione), è stata depositata in data 31.8.95 prima della scadenza dei termini previsti.

L'esame dei reclami prodotti dai candidati interessati (circa 400) e i conseguenziali adempimenti hanno consentito che le graduatorie definitive del concorso in parola venissero pubblicate in data 6.12.95.

La mancata nomina in ruolo di vincitori di concorso per l'a.s. 1995-96 non è da addebitarsi tuttavia al ritardo della pubblicazione della graduatoria, essendo dipesa dalla mancanza di posti disponibili a tal fine.

Al riguardo è opportuno preliminarmente far presente che le disposizioni, che disciplinano le immissioni in ruolo del personale docente, prevedono espressamente che i posti annualmente vacanti e disponibili vengano prioritariamente utilizzati per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi di ruolo per un'aliquota che, per l'anno scolastico 1995/96, è stata dell'80 per cento e per l'anno scolastico 1996/97 è pari al 60 per cento.

I posti residuati dopo tali operazioni, purché ancora vacanti dopo le utilizzazioni dei docenti già di ruolo, sono destinati alle nove immissioni in ruolo al 100 per cento se istituiti presso le singole istituzioni scolastiche.

I posti istituiti sulla dotazione organica provinciale vengono invece utilizzati, entro il limite dei posti effettivamente vacanti, per un'aliquota che per l'anno scolastico 1995/96 è stata del 50 per cento (articolo 22 comma 9 legge 724/94) e per l'anno scolastico 1996/97 del 35 per cento (articolo 5 legge 425/96).

Sono inoltre esclusi dal computo dei posti disponibili per le immissioni in ruolo quelli dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo, ciò comporta una ulteriore limitazione all'accesso ai ruoli del personale docente in questione.

Tanto premesso sul piano generale si fa presente che, per quanto riguarda le nomine relative all'anno scolastico 1995/96, il titolare dell'ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria non ha potuto assegnare alcun posto per le immissioni in ruolo dei vincitori del concorso magistrale per esami e titoli (decreto ministeriale 20.10.94) e del concorso per soli titoli (decreto ministeriale 30.3.93) in quanto non ricorrevano le condizioni previste dall'apposito D.I. n. 266/95 sulla programmazione delle nomine in ruolo; infatti, dopo le operazioni di utilizzazione dei docenti elementari già di ruolo

a disposizione, non rimaneva alcun posto disponibile per le immissioni in ruolo.

Per quanto riguarda l'anno scolastico 1996/97 i n. 14 posti disponibili dopo le operazioni di utilizzazione sono stati conferiti a n. 7 docenti vincitori del concorso per soli titoli e a n. 7 docenti vincitori del concorso per titoli ed esami.

Per quanto su esposto si fa presente che le immissioni in ruolo dei docenti delle scuole elementari, iscritti nelle graduatorie dei concorsi magistrali della provincia di Reggio Calabria, sono state gestite in maniera corretta e trasparente dall'ufficio scolastico provinciale, in osservanza delle vigenti disposizioni e che le cause delle mancate immissioni in ruolo non sono derivanti da errori od omissioni, ma hanno origine unicamente nelle limitazioni imposte dalle varie disposizioni finanziarie sul contenimento della spesa pubblica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

ALOI e FILOCAMO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se non ritenga — in relazione alla circolare ministeriale 7 febbraio 1996 n. 46 relativa alla formazione delle Commissioni giudicatrici degli esami di maturità — si sia determinata una situazione discriminatoria tra alcuni docenti universitari e presidi di ruolo di istituti di istruzione secondaria superiore, essendo i primi in condizione — una volta collocati a riposo in età superiore a quella dei presidi di scuola media — di potere essere, a differenza dei secondi, nominati commissari in concorsi a posti di preside, presidenti nei concorsi a cattedra;

se non ritenga di dovere adottare un provvedimento idoneo ad eliminare la suddetta situazione discriminante, consentendo alla benemerita categoria dei presidi in quiescenza di potere — attraverso una nomina agli esami di stato — mettere a disposizione la propria competenza e la pluriennale esperienza professionale.

(4-04637)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si fa presente che la normativa vigente in materia di composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità, contenuta nell'articolo 198 del Decreto Legislativo n. 297/94, indica tra le categorie di personale scolastico da scegliere quale presidente di commissione i docenti universitari in servizio anche fuori ruolo.*

Poiché i docenti universitari fuori ruolo possono restare in servizio fino al 75° anno di età tale limite vale anche per le nomine a presidente nelle commissioni.

Diversamente i presidi di ruolo degli istituti d'istruzione secondaria superiore possono essere nominati presidenti anche se a riposo (articolo 198 comma 4 lett. d).

Con C.M. n. 48/96 si è ritenuto che i presidi a riposo non dovessero superare il 71° anno di età al fine di evitare le nomine di persone da troppo tempo al di fuori dell'esperienza diretta nella scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

ALOISIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

a soli cinque giorni dall'apertura dell'anno scolastico 1996-1997 è stata comunicata, da parte del provveditore agli studi dell'Aquila, la chiusura della classe prima della scuola media statale di Campotosto (AQ);

l'improvvisa soppressione della predetta classe comporterebbe il trasferimento degli allievi residenti nel comune di Campotosto presso la scuola di un altro comune, distante ben venticinque chilometri, privo di collegamento e situato in una zona montana poco percorribile, a mille cinquecento metri di altezza, che nel periodo invernale è soggetta a continue ed abbondanti nevicate;

la comunicazione della decisione a soli cinque giorni dall'apertura dell'anno scolastico impedisce inoltre ai genitori degli allievi di provvedere al trasferimento e alla sua organizzazione;

la legge del 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di boschi, foreste e territori montani, all'articolo 21 così recita: « Nei comuni montani con meno di cinquemila abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui è assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione »;

il sindaco del comune di Campotosto ha peraltro impugnato il provvedimento di soppressione —

se con questo provvedimento non si ritenga negato il diritto allo studio per questi ragazzi, che dall'inizio dell'anno scolastico non hanno potuto ancora avviare il normale svolgimento della didattica;

quali siano le motivazioni che hanno portato alla decisione da parte del provveditore agli studi dell'Aquila e se non ritenga opportuno revocare il provvedimento, riattivando la classe. (4-04819)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito al provvedimento di soppressione della I classe della scuola media di Campotosto (AQ), si comunica quanto segue.*

Questo Ministero, di concerto con quelli del Tesoro e della Funzione Pubblica, al fine di contenere la spesa pubblica entro i limiti previsti dagli specifici stanziamenti di bilancio, ha stabilito, per ogni provincia italiana, il rapporto tendenziale medio tra gli alunni frequentanti ogni ordine di scuole e le relative classi autorizzate al funzionamento.

Nella provincia de L'Aquila pertanto, nonostante ogni migliore predisposizione, non è stato possibile attivare la I classe di scuola media del suddetto Comune, in quanto gli alunni che ne avevano fatto richiesta erano solo tre.

Si è trattato di una decisione sofferta, ma alla quale non si è ritenuto di poter dare soluzioni alternative, dal momento che nelle altre realtà della provincia esistono situa-

zioni orografiche difficoltose e presenze di alunni portatori di handicap che non hanno consentito alcun ridimensionamento di classi.

Si comunica, infine, che il TAR dell'Abruzzo con ordinanza n. 488/96 del 4.11.96, ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento in parola avanzata dall'Amministrazione Comunale di Campotosto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

APOLLONI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

alcune persone residenti nel comune di Treschè Conca (VI) hanno iscritto i propri figli nelle scuole elementari del vicino comune di Canove (VI);

il direttore didattico non ha accolto tali iscrizioni —;

se il diritto di scegliere in quale scuola iscrivere i propri figli sia subordinato alla propria residenza. (4-04037)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto il competente Provveditore agli Studi di Vicenza ha comunicato che, a seguito della soppressione del plesso di scuola elementare di Treschè Conca (frazione di Roana), disposta a decorrere dall'anno scolastico 1995/1996 a causa della ridotta popolazione scolastica, i genitori degli alunni della succitata frazione che avrebbero dovuto iscrivere i propri figli al plesso viciniore di Cesuna, scuola aggregante, hanno preferito il plesso di Canove.

Ciò sulla base della vigente normativa secondo la quale è possibile l'iscrizione in plessi diversi da quello di appartenenza compatibilmente con la disponibilità delle strutture ricettive delle scuole e sempre che non si verifichi un aumento del numero delle classi.

Ed invero sia nel decorso anno scolastico che nel corrente tutti gli allievi che

hanno fatto richiesta di iscrizione al plesso di Canove hanno avuto accolta la loro istanza.

I motivi di disagio creatisi nel corrente anno scolastico sono stati invece determinati dalla decisione assunta dall'amministrazione comunale di Roana già dal 26.9.1995 di non garantire il trasporto degli allievi da Treschè Conca a Canove.

Di tale decisione i genitori interessati erano stati comunque tempestivamente informati dal direttore didattico e quindi i medesimi erano pienamente a conoscenza delle eventuali difficoltà che si sarebbero potute verificare nel corrente anno scolastico.

Il Provveditore ha tuttavia assicurato che sta seguendo con particolare attenzione la situazione e che non mancherà di adoperarsi presso i competenti enti locali affinché i problemi di trasporto degli allievi possano essere al più presto risolti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

APREA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

è all'esame del Ministero della pubblica istruzione la domanda di autorizzazione alla sperimentazione per il quinquennio 1996-2000, ritualmente presentata dalla scuola elementare statale «Luigi Einaudi» di via Val d'Intelvi, 11 a Milano, nell'ottobre 1995;

la scuola «Luigi Einaudi» ha sviluppato nell'arco di oltre vent'anni un'attività sperimentale di alto livello, sotto la supervisione dei cattedratici dell'Università degli studi e dell'università «Bocconi» di Milano, fondata sull'applicazione del metodo Profit (o delle «cooperative scolastiche») e, conseguentemente, su un impiego dei docenti secondo il modulo «stellare» (insegnante di classe che opera in collaborazione con una pluralità di insegnanti specialisti);

la qualità di questa attività sperimentale è attestata dalle numerose ispezioni disposte dal ministero della pubblica istru-

zione (le ultime: 1993 — ispettore centrale Luciano Bazzocchi; 1994 — ispettrice centrale Livia Bellomo) sempre concluse con giudizi nettamente favorevoli; dal fatto che ogni anno (ultimamente il 24 maggio 1996) il provveditore agli studi di Milano invia presso la scuola « Einaudi » ogni sorta di osservatori specializzati o specializzandi in pedagogia, provenienti, tra l'altro, dal Giappone, dall'università dell'Ohio, dell'università di Zurigo, dall'università di Reims; dal fatto che la scuola è sede di esercitazioni didattiche per numerosi istituti magistrali di Milano e provincia; dal fatto che la scuola « Luigi Einaudi » deve ogni anno respingere decine di domande di iscrizione che giungono da famiglie residenti in altri quartieri della città e, addirittura, da tredici comuni dell'Hinterland;

nel 1992 la scuola aveva presentato domanda per ottenere il riconoscimento di scuola sperimentale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 (oggi: articolo 278, 5° comma, del testo unico 16 aprile 1994, n. 297), al fine di mettere a regime, con i caratteri della scuola di metodo, i risultati di una sperimentazione che così positivi risultati ha realizzato nel corso degli anni. Appunto in relazione a questa domanda si sono svolte le due citate ispezioni degli ispettori centrali Bazzocchi e Bellomo, i quali entrambi, a conclusione di relazioni ampie ed articolate, hanno espresso parere favorevole al riconoscimento almeno per un quinquennio. Alla domanda non è ancora giunta risposta da parte del ministero, ancorché, sulla base di quelle due relazioni, si possa ragionevolmente ritenere che la pratica sia sufficientemente istruita; ed è ovviamente in attesa della decisione del ministero in merito che la scuola ha presentato il progetto di sperimentazione, modificato rispetto al precedente in base ai risultati fin qui acquisiti ed ai mutamenti intervenuti nella legislazione;

la scuola « Luigi Einaudi » è stata oggetto quest'anno di polemiche, per iniziativa di un ispettore tecnico periferico, il quale aveva motivi di rancore personale nei confronti del dirigente della scuola e

che ha presentato una relazione negativa a proposito della sperimentazione sulla base di un falso clamoroso, ossia asserendo di fondarla sui risultati di tre visite ispettive che, invece, non aveva per nulla effettuato. A partire da questa « relazione » si sono avute polemiche di stampa e da parte di alcuni settori sindacali che attaccavano la scuola per il « privilegio » che essa avrebbe avuto di poter organizzare le insegnanti su basi diverse da quelle del modulo ordinario;

successivamente il provveditore agli studi di Milano ha inviato una regolare ispezione che non ha trovato alcun riscontro per nessuno dei rilievi e delle accuse contenute nella suddetta « relazione ». Senza nulla eccepire sul valore delle attività didattiche svolte nella scuola, anzi dandone pieno riconoscimento, nella loro relazione gli ispettori — premesso che in questo caso, data la durata di questa esperienza, più che di sperimentazione in senso stretto, volta a verificare in tempi circoscritti una ipotesi pedagogica, si potrebbe parlare di scelta di applicazione un determinato metodo di insegnamento — per parte loro hanno sollevato alcune riserve relative a tre punti:

a) sull'irregolarità rispetto alle norme sugli orari dei docenti;

b) sull'uso improprio di un'insegnante che collabora in compiti di segreteria;

c) sul fatto che nella sperimentazione i docenti vengono utilizzati in *teams* organizzati con modalità diverse da quelle del modulo ordinario e per il fatto che la lingua straniera viene insegnata a partire dalla 1° classe, anziché dalla 2°;

le riserve di cui ai punti « a » e « b » risultano già superate. Quanto agli orari di programmazione, infatti, il nuovo progetto, all'esame del ministero, si adegua ovviamente e pienamente alla legislazione vigente: la precedente difformità era dovuta alla necessità di rispettare il progetto di sperimentazione ancora in attuazione, redatto ed approvato nel 1990, prima della promulgazione della legge 148. Quanto poi

all'utilizzazione impropria di un'insegnante, la questione è già stata risolta con l'avvenuta restituzione da parte del provveditorato agli Studi di Milano del personale di segreteria che era stato utilizzato altrove;

in relazione alle osservazioni circa l'anomalia di un simile prolungarsi nel tempo della sperimentazione, non può sfuggire come la soluzione sotto ogni aspetto più consona allo stato della questione appaia l'accoglimento della richiesta della scuola « Einaudi » di essere trasformata in scuola sperimentale, richiesta avanzata appunto in considerazione di questo problema;

ciò non toglie che, a una più ampia considerazione, un rinnovo dell'utilizzazione risulti del tutto conforme alla lettera e allo spirito della normativa sulla sperimentazione. Non può essere trascurato che il mutamento intervenuto nel 1990 negli ordinamenti della scuola elementare ha di fatto attribuito un carattere « nuovo » e una specifica nuova utilità alla sperimentazione effettuata nella scuola « Einaudi ». Mentre in precedenza, infatti, essa veniva a confrontarsi con il sistema del « docente unico », dopo la riforma del 1990, che ha introdotto la pluralità dei docenti con il meccanismo del « modulo », la sua esperienza, così ricca di risultati positivi sul piano pedagogico e didattico, va offrendo e può ulteriormente offrire elementi di grande interesse a un altro fine: consentire un raffronto tra gli esiti del sistema ordinario dei « moduli » e quelli di un diverso modo di organizzare la pluralità dei docenti, anche nella prospettiva del riesame e delle eventuali correzioni della riforma del 1990, prevista dall'articolo 15, comma 9°, della legge n. 148 del 1990. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda la lingua straniera: diventa prezioso oggi confrontare i risultati dell'insegnamento di essa a partire dalla 1° classe, con quelli che si hanno, cominciando, secondo la norma generale, negli anni successivi;

anche alla luce delle notazioni testé svolte, risulta ingiustificata l'obiezione re-

lativa al fatto che la sperimentazione in discussione comporta una strutturazione del « modulo » diversa da quella ordinaria: è, per definizione, lo specifico di una sperimentazione differire in qualche parte dagli ordinamenti vigenti;

il progetto sperimentale attualmente all'esame del ministero della pubblica istruzione offre indiscutibili garanzie di validità scientifica, essendo firmato dall'ordinario di pedagogia nell'università degli studi di Milano professor Graziano Cavallini, dall'emerito di lingua e letteratura inglese nell'Università Bocconi di Milano, professor Benjamin Garmize, dall'ispettore centrale a riposo del ministero della pubblica istruzione professor Livia Bellomo (che ha significativamente voluto entrare nel comitato scientifico a partire dalla conoscenza della scuola avuta in occasione dell'ispezione da lei compiuta nel 1994) ed avendo lusinghiero parere favorevole da parte dell'ordinario di pedagogia nell'università Cattolica di Milano, nonché presidente dell'IRRSAE Lombardia professor Cesare Scurati;

l'attività sperimentale, per la quale si è richiesta l'autorizzazione, avviene a « costo zero », anzi consente il risparmio di due unità di personale docente, rispetto agli standard previsti dalla normativa vigente;

l'eventuale diniego di autorizzazione alla sperimentazione comporterebbe conseguenze catastrofiche sulla vita della scuola:

a) l'impossibilità di proseguire l'insegnamento della lingua straniera, che oggi avviene per tutte le classi, a partire dalla 1°, con personale altamente qualificato, che il provveditore agli studi di Milano non è in grado di sostituire, per mancanza di docenti nelle graduatorie previste dalla legge n. 148 del 1990;

%

b) la chiusura dei laboratori artistici, che consentono a tutti gli allievi della scuola di raggiungere risultati di alta qualità in questo settore;

c) la chiusura delle cooperative agricole ed artigiane, gestite dagli alunni, originale esperienza educativa densa di significato sociale, per i suoi risvolti di educazione alla solidarietà, con la conseguente impossibilità di utilizzare le costose strumentazioni in dotazione alla scuola, frutto di vent'anni di donazioni da parte di enti e persone;

d) l'ingiusta sospensione dell'insegnamento sperimentale delle scienze fisiche e naturali, da un triennio attuato nelle classi della scuola « Luigi Einaudi », secondo un progetto voluto e controllato dal consiglio nazionale delle ricerche, in collaborazione con quindici università italiane;

di fronte a questa prospettiva, si manifesta vivissima l'agitazione tra le famiglie interessate che, già da tempo, avevano inviato al ministero una petizione firmata da 600 genitori e dagli insegnanti della scuola, e hanno rinnovato la richiesta di non essere privati della sperimentazione il 12 giugno 1996, in un'assemblea affollatissima indetta dal consiglio di circolo, con ampia eco di stampa;

il consiglio comunale di Cusago, nel suo territorio è ubicato uno dei plessi dipendenti dalla direzione didattica « Luigi Einaudi », ugualmente interessato all'attività sperimentale, ha sollecitato, con apposita delibera, l'autorizzazione ministeriale al proseguimento di un'esperienza ritenuta valida ed irripetibile dall'universalità dei consiglieri;

in un contesto di questo genere, il diniego della prosecuzione dell'esperienza della scuola « Einaudi » non avrebbe altro senso ed altro significato che quello di colpire una realtà viva e positiva soltanto in ragione della sua diversità, come appunto si era chiesto in alcuni ben delimitati ambienti sindacali sull'onda della prima pseudo ispezione; di colpirla soltanto perché essa attua la riforma della pluralità degli insegnanti in modo diverso rispetto alla formula rigida ed uniforme del modulo generalmente applicata, e dimostra che lo si può fare con risultati fecondi. Tanto più una simile scelta — se il

Ministro decidesse di adottarla — avrebbe un sapore illiberale e persecutorio in quanto è pendente un referendum che chiede, appunto, di superare l'obbligata rigidità nell'applicazione del « modulo » e rappresenterebbe, oltretutto, un atto di clamorosa controtendenza rispetto alla scelta di procedere sulla strada dell'autonomia. (Proprio parlando con i dirigenti scolastici milanesi, il Ministro, interrogato, ha annunciato di volersi ispirare al principio per cui nella scuola « ciò che non è vietato è permesso »). In questo senso e per queste ragioni la vicenda della scuola « Einaudi » assume, al di là del suo obiettivo rilievo, un valore emblematico e di principio;

in considerazione di tutto quanto esposto suscita profondo e preoccupato allarme il fatto che, a poco più di un mese dall'inizio del nuovo anno scaturisce non sia ancora giunta l'autorizzazione —:

se il Ministro della pubblica istruzione intenda riconoscere alla scuola « Einaudi » la qualità di scuola sperimentale ai sensi dell'articolo 278, 5° comma del testo unico 16 aprile 1994, n. 297, secondo il parere degli ispettori centrali che hanno istituito la relativa pratica, assicurando così per un congruo numero di anni la prosecuzione di una delle più valide iniziative didattiche operanti nella provincia di Milano, particolarmente significativa sia perché attuata in uno dei quartieri più « difficili » della periferia popolare milanese, quella di Baggio, sia perché costituisce un raro esempio di collaborazione tra Università, consiglio nazionale delle ricerche e scuola elementare per il progresso della didattica;

se — ove si ritenesse la scelta sopra indicata non praticabile nei tempi brevissimi necessari — il Ministro intenda comunque concedere immediatamente l'autorizzazione richiesta per il proseguimento dell'attività sperimentale, evitando così che questa esperienza sia traumaticamente stroncata senza alcuna ragione, né giustificazione, né vantaggio pubblico, con gratuita negazione del principio e della logica

dell'autonomia annunciati dal Governo come cardini della propria politica scolastica. (4-02795)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata positivamente risolta.*

Infatti in data 13 settembre 1996 questo Ministero ha autorizzato per l'anno scolastico 1996/1997, la prosecuzione delle attività sperimentali presso la scuola elementare « L. Einaudi » di Milano.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BENVENUTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

Edoardo Maria Cecchetti è un bambino di 9 anni affetto dalla sindrome del *cri-du-chat*, una grave malformazione cromosomica dalle conseguenze altamente invalidanti dal punto di vista mentale e con ripercussioni su quello fisico, tant'è che è stato riconosciuto dalla competente Usl invalido civile al 100 per cento con diritto all'indennità di accompagnamento;

Edoardo nell'anno scolastico 1995-1996 ha frequentato la prima elementare; sezione C, della scuola « Poggio Ameno » del 100° distretto scolastico;

è evidente la indispensabile attività di sostegno che il bambino necessita nelle ore scolastiche in considerazione sia dell'iperattività e tratti di autolesionismo ai quali si può ovviare se Edoardo fosse debitamente guidato e seguito, sia perché detta attività di sostegno può favorire oltre un preciso programma terapeutico di recupero psico-fisico il processo di integrazione nella compagine sociale;

Edoardo ha frequentato serenamente, per cinque anni, la scuola materna nello stesso plesso scolastico con valide e collaborative insegnanti;

sin dall'inizio dell'anno scolastico 1995-1996 sono cominciati i gravi problemi in considerazione della assoluta mancanza

sia dell'Aec (assistente educativo culturale) sia della insegnante di sostegno titolare così come previsti dalla normativa vigente in materia;

alla situazione creatasi si è posta soluzione trascorsi oltre 10 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, nel periodo nel quale l'insegnante titolare di classe aveva pregato i genitori del bambino di trattenersi in aula almeno un paio di ore al giorno onde consentire la necessaria assistenza di cui Edoardo necessita;

trascorsi 10 giorni, finalmente, si è provveduto ad assegnare un'insegnante di sostegno supplente;

soltanto ai primi di novembre è rientrata dalla malattia l'insegnante di sostegno titolare, la quale però, in quanto purtroppo gravemente ammalata, è stata costretta ad abbandonare Edoardo per lunghi periodi dovendosi sottoporre alle necessarie e personali cure cliniche. Ciò ha determinato, a partire dal novembre 1995, un continuo alternarsi di insegnanti di sostegno;

tutto quanto sopra ha determinato, oltre l'impossibilità assoluta di portare avanti qualsivoglia programma terapeutico psico-fisico e di integrazione sociale, rilevanti conseguenze negative: l'assoluta mancanza del benché minimo controllo sul bambino spesso determinatasi nel corso dell'anno scolastico, è stata infatti causa di gravissimi episodi, per cui purtroppo Edoardo è stato trovato in bagno scalzo senza mutandine con i piedi nel bagnato in custodia di un ragazzo *down*; altro giorno è stato trovato intento ad infilarsi un penarello nelle orecchie con manifesto intento autolesionista; altro giorno è stato trovato intento a svolgere in classe attività di lezione autogestita consistente nel dondolarsi per terra e nel lesionarsi le mani nella più totale indifferenza dell'insegnante e dell'assistente educativo culturale —:

se non ritengano di intervenire urgentemente affinché per il prossimo anno scolastico sia garantita piena assistenza e sostegno al piccolo Edoardo dando piena

applicazione alle normative nazionali vigenti in materia rispettando i diritti di Edoardo e della sua famiglia. (4-02871)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che il caso del bambino disabile di cui è cenno nell'interrogazione medesima trova piena solidarietà e disponibilità da parte di questo Ministero che non ha mancato di inviare copia dell'interrogazione della SV. Onorevole al provveditore agli Studi di Roma, al quale è devoluta l'azione di vigilanza sulla scuola elementare frequentata dall'alunno.*

Al riguardo il predetto provveditore ha fatto presente che, nello scorso anno scolastico (1995/1996), alla scuola in parola, facente parte del 100° Circolo didattico, vennero assegnati posti per le attività di sostegno in numero superiore al rapporto medio di 1 a 4 previsto, di norma, dalle disposizioni vigenti e che le assenze, per malattia, del docente titolare per il sostegno al bambino di cui trattasi hanno costituito fatti di forza maggiore, cui non sarebbe stato possibile ovviare se non con il ricorso ad altri docenti supplenti.

Quanto poi all'assegnazione dell'Assistente Educativo Culturale, la scuola, nel caso ne sia ravvisata l'esigenza, non può che farne richiesta all'ente locale territorialmente interessato, cui compete provvedere ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Per il corrente anno scolastico, lo stesso Provveditore agli Studi ha informato d'avere assegnato alla scuola succitata un totale di 8 posti in deroga, sufficienti quindi a garantire un adeguato sostegno per l'integrazione scolastica di 15 alunni, aggiungendo che, da parte del Comune di Roma, è stata disposta la regolare assegnazione dell'Assistente Educativo.

Il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, al quale la presente è diretta per conoscenza, resta ad ogni modo impegnato a vigilare affinché all'alunno sia costantemente assicurato il necessario sostegno.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CARLESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 16 settembre 1996 le forze dell'ordine sono dovute intervenire durante una manifestazione di protesta effettuata dai cittadini di Casalanguida (Chieti) che, rivendicando il diritto alla istruzione dei propri figli, avevano occupato la strada provinciale;

tale protesta è relativa alla soppressione della locale scuola media e, soprattutto al fatto che non esistono adeguati collegamenti pubblici tra il comune di Casalanguida e quello di Atessa, sede in cui sono stati destinati alla frequenza;

ormai da diversi mesi l'amministrazione comunale di Casalanguida ha fatto presente al provveditore agli studi di Chieti ed allo stesso ministero della pubblica istruzione la possibilità di poter mantenere aperta la locale, scuola media, in quanto, ai quattordici alunni di Casalanguida si potrebbero aggiungere i sei alunni del vicino Carpineto Sinello, che ha manifestato, con atto deliberativo comunale, la volontà di accorpamento;

non vi è stata a tutt'oggi alcuna possibilità per il sindaco di Casalanguida di poter confrontare tale ipotesi con il provveditore agli studi di Chieti, che ha negato ogni possibilità di confronto, e neanche con il sottosegretario alla pubblica istruzione on. Masini, che da una settimana non è reperibile negli uffici del ministero;

quali iniziative intenda assumere con urgenza al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni della scuola media di Casalanguida che a tutt'oggi, non essendo stati ancora iscritti per protesta dai propri genitori, stanno di fatto eludendo l'obbligo scolastico;

se non ritenga di trovare soluzioni adeguate al problema, anche per evitare che la protesta dei cittadini di Casalanguida possa degenerare in atti inconsulti;

se infine non ritenga utile sollevare dall'incarico il provveditore agli studi di Chieti che ha dimostrato, non solo per il

comune di Casalanguida, ma anche per numerose altre realtà della provincia, di non essere in sintonia con i referenti scolastici, amministrativi e politici del territorio di competenza. (4-03271)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Questo Ministero, nel piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Chieti per l'anno 1994/1995, ha disposto la soppressione graduale delle scuole medie di Casalanguida con 8 iscrizioni alla 1 classe e di Carpineto con 9, essendo le stesse frequentate da un numero di alunni inferiore a 15, stabilito dalla normativa vigente per la formazione delle prime classi.

Tale soppressione è andata a totale esaurimento dall'1.9.96; nell'anno 1995/96, infatti ha funzionato soltanto la 3ª classe.

Nel predisporre il piano per l'anno scolastico in corso il Provveditore agli Studi aveva avviato, con i sindaci ed i presidi interessati, un primo approccio per acquisire dati e proposte. Nella formulazione del piano medesimo, dunque, non figurava la sezione di Casalanguida in quanto nessuna proposta di nuova istituzione di sezione staccata era stata presentata da parte dell'Ente locale.

Il 14.3.1996, giorno fissato per l'incontro tra il Consiglio suddetto ed il Provveditore per il prescritto parere sul piano di razionalizzazione, perveniva a quest'ultimo la delibera del Comune per la riapertura della sezione di Casalanguida in merito alla quale il Consiglio scolastico provinciale ha però espresso parere negativo.

Quanto all'impossibilità di contattare il Sottosegretario Masini essa è dipesa dai numerosi impegni che non hanno reso possibile subito un colloquio diretto peraltro avvenuto con il capo della sua Segreteria in data 17 settembre.

In seguito, più volte il Capo dell'Ufficio scolastico provinciale ha incontrato il Sindaco ed il Presidente della Comunità montana, precisando che la questione poteva trovare una soluzione favorevole soltanto con un consorzio fra Casalanguida e Carpineto. Tale accordo di programma, stipu-

lato fra i due Sindaci potrà, comunque, avere i suoi effetti soltanto al momento della formulazione del prossimo piano di razionalizzazione.

Attualmente i ragazzi dei due Comuni interessati frequentano la medesima 1ª classe della scuola media di Atesa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CASINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in data 27 febbraio 1996 il sindaco del comune di Cursi (LE) inviava al Ministero della pubblica istruzione (ispettorato per l'istruzione artistica) al provveditorato agli studi di Lecce la richiesta di istituzione di una sezione staccata, presso il comune di Cursi, dell'istituto d'arte di Lecce « G. Pellegrino », con indirizzo « arte e restauro dei materiali lapidei » (progetto Michelangelo, seconda parte);

a tutt'oggi il comune di Cursi, in riferimento alla richiesta sopracitata, non ha ricevuto alcuna risposta;

con delibera consiliare n. 18, a seguito dell'accoglimento della istanza, sono a carico del comune di Cursi gli oneri derivanti dalla istituzione di una sezione staccata dell'istituto d'arte « G. Pellegrino »; inoltre il comune ha deliberato di destinare in via esclusiva e permanente l'edificio scolastico di proprietà comunale (ex scuola materna, sito in via Bagnolo comune di Cursi —:

per quale ragione, il Mpi, dopo sette mesi dall'inoltro della domanda, non sia stata ancora fornita una risposta in merito;

per quali motivi si sia preferito istituire una sezione in Sardegna ed in Campania, senza tenere conto della disponibilità offerta dal comune di Cursi. (4-03658)

RISPOSTA. — Con rifenuento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che, nel procedere alla razionalizzazione della rete scolastica per il corrente anno, l'amministrazione si è attenuta ai

criteri ed ai parametri previsti dal decreto interministeriale n. 336 del 18.6.1996, le cui disposizioni sono state ispirate, com'è noto, agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica indicati all'articolo 1, comma 19, della legge n. 549 del 1995.

Il predetto decreto dispone in proposito che è possibile procedere all'istituzione di nuove scuole o di sezioni staccate o scuole coordinate solo ove lo rendano necessario « esigenze di decentramento o di ridimensionamento di istituzioni particolarmente pletoriche ».

Siffatte esigenze, tuttavia, non sono state riscontrate nel caso della proposta, formulata dal Provveditore agli Studi di Lecce per l'istituzione, nel Comune di Cursi, di una sezione staccata dell'Istituto statale d'arte del capoluogo salentino per l'indirizzo « arte e restauro di materiali lapidei ».

Tale richiesta infatti, ancorché validamente motivata e meritevole di considerazione, non rientrava in alcuna delle ipotesi previste dal citato D.I. n. 236 del 1996, tenuto conto che l'Istituto d'Arte di Lecce, funzionante con 30 classi, non è certo pletorico e che nel territorio della provincia si trovano ad operare cinque istituti d'arte, di cui quattro sottodimensionati.

Si ritiene, ad ogni modo, opportuno aggiungere che una soluzione corrispondente alle esigenze territoriali, nello specifico settore, potrebbe essere individuata, per il prossimo anno scolastico, nella richiesta di attivazione, presso istituti dell'ordine artistico della zona interessata del progetto sperimentale assistito « Michelangelo », con indirizzo speciale, « Arte e restauro delle opere (LAPIDEE).

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CONTI. — Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

la giunta comunale di Ascoli Piceno, con delibera di giunta n. 334 del giorno 29 febbraio 1996, ha richiesto al Provvedito-

rato agli Studi la statalizzazione di n. 3 (tre) sezioni della scuola materna comunale « Montessori »;

genitori, insegnanti e dirigenza, ne sono venuti a conoscenza per puro caso;

il numero degli iscritti alla scuola, che si alternano nella frequenza delle lezioni è di 82 alunni (rispettivamente di 26-28-28), dei quali 62 rimarranno per l'anno scolastico 1996-1997;

il motivo addotto per giustificare tale decisione consiste nel risparmio di denaro comunale;

attraverso raccolte di firme della generalità dei genitori, si è dimostrata la netta contrarietà degli stessi a questa decisione che chiaramente indica assoluta indifferenza verso i sentimenti degli stessi e delle reazioni dei bambini;

si è calpestata la volontà dei genitori di scegliere la scuola che preferiscono e soprattutto si è calpestata la possibilità, finora garantita, di libera scelta dei metodi di educazione da impartire ai propri figli —;

se non ritenga che spetta piuttosto al consiglio comunale la competenza in merito alla delibera in questione;

se risulti al Governo che siano stati presentati ricorsi alla magistratura;

come si possa conciliare la politica del « taglio delle classi » della scuola pubblica, in atto in tutta Italia, con la politica dell'inserimento nella amministrazione dello Stato (Ministero della pubblica istruzione) di classi comunali e cioè della statalizzazione delle stesse. (4-00674)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, e si comunica che la questione posta si è risolta nel senso auspicato dalla SV. Onorevole e dai genitori dei bambini interessati.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1996/97, infatti, non è stato disposto alcun prov-

vedimento di statizzazione delle tre sezioni della scuola materna comunale « Montessori » di Ascoli Piceno.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione provinciale di Cuneo ed il comune di Racconigi hanno presentato formale richiesta di autorizzazione a svolgere il triennio geometri presso la sezione staccata di Racconigi dell'I.T.G. di Savigliano;

tale richiesta, già effettuata più volte in precedenza, non è mai stata accolta;

la costituzione della sezione staccata non comporterebbe alcun onere aggiuntivo in quanto la classe verrebbe comunque attivata presso l'Istituto di Savigliano;

la città di Racconigi dispone di locali adeguati, mentre a Savigliano, così come riferisce la preside dell'istituto, prof. Maria Maddalena Mana, mancano aule;

i ventitré studenti componenti la classe sono tutti residenti a Racconigi e dintorni —:

se intenda verificare quali possibilità esistano per l'accoglimento della domanda, in considerazione dell'insostituibile funzione sociale rappresentata dalla presenza di strutture scolastiche, in una zona territoriale omogenea ed integrata. (4-02952)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che questo Ministero non ha ritenuto di accogliere la richiesta di istituzione di triennio geometri presso la sezione staccata dell'istituto tecnico per geometri « Eula » di Savigliano, funzionante in Racconigi, in quanto il numero di allievi frequentanti il biennio non è tale da consentire l'attivazione del triennio, peraltro già esistente presso la sede centrale di Savigliano distante circa 14 km.*

Dai dati forniti dal Provveditore agli Studi, infatti, risulta che nell'anno scolastico 1995/1996 la sezione di Racconigi ha funzionato con una prima classe di n. 23 allievi e una seconda classe di n. 21 allievi a fronte di n. 83 allievi diplomati della scuola media di Racconigi; la gran parte degli allievi quindi si orienta verso altri percorsi formativi di scuola secondaria presenti sul territorio della Provincia.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della razionalizzazione della rete scolastica della scuola elementare per l'anno scolastico 1996/1997, con decreto del provveditore agli studi di Pavia del 25 luglio 1996, prot. n. 10337/B14, notificato il 3 agosto 1996, per effetto del disposto ministeriale dell'8 luglio 1996, prot. n. 3176, è stata prevista la soppressione del 4° circolo didattico di Voghera;

il TAR della Lombardia, in seguito al ricorso presentato da alcuni docenti del 4° circolo, ha disposto la sospensione del provvedimento di soppressione ravvisandovi delle incongruenze;

il 4° circolo didattico di Voghera comprende cinque plessi (la scuola elementare D. Provenzal di Voghera, le scuole elementari di Bastida Pancarana, Casei Gerola, Castelletto di Branduzzo e Lungavilla) che, in caso di soppressione, verrebbero smembrati e assegnati ad altri circoli della provincia di Pavia;

come si evince dagli organici previsti per l'anno scolastico 1996/1997, con disposizione del provveditore agli studi di Pavia in data 11 giugno 1996, il 4° circolo di Voghera conta ben 52 insegnanti, di cui 40 di scuola elementare e 12 scuola materna, ai quali andrebbero aggiunti due insegnanti di sostegno che sarebbero stati nominati successivamente. Un numero quindi superiore a quanto disposto dal decreto-

legge n. 297 del 16 aprile 1994 che, al titolo II, capo I (razionalizzazione della rete scolastica), articolo 51, n. 4, recita «... si deve procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna». Tale disposizione viene ribadita dall'ordinanza ministeriale n. 315 del 9 novembre 1994, in cui all'articolo 4 (Disposizioni concernenti la scuola elementare), si dice testualmente: «I provvedimenti di soppressione, fusione, aggregazione dei circoli didattici saranno proposti ed adottati in linea di massima secondo un criterio di individuazione basato sul minor numero di posti di insegnamento compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, nell'ambito delle istituzioni con un numero di posti inferiore a cinquanta»;

il ministero della pubblica istruzione, nella circolare ministeriale n. 350 del 16 dicembre 1995, trasmessa al provveditore di Pavia, nell'ambito del progetto di razionalizzazione della rete scolastica, indica i circoli della provincia sottodimensionati, cioè Varzi, Chignolo Po, Vigevano 1°, Rivanazzaro, tutti con meno di cinquanta insegnanti, e non menziona assolutamente il 4° circolo di Voghera, che è invece stato soppresso (mentre gli altri non sono stati toccati);

il sottodimensionamento del 4° circolo è infatti stato ottenuto in maniera artificiosa dal provveditorato di Pavia, che ha prima disposto l'arbitrario passaggio dei plessi di Bastida, Castelletto di Branduzzo e Lungavilla alla direzione didattica di Bressana Bottarone, e poi decretato la soppressione del circolo vogherese rimasto con 35 insegnanti;

una procedura poco trasparente è stata adottata per la comunicazione del provvedimento di soppressione del 4° circolo: la notizia è giunta ai diretti interessati (direzione famiglie, personale docente e non docente, comuni) attraverso gli organi di stampa locali in data 13 luglio, e solo il 3 agosto, dopo ripetute richieste di

chiarimenti, è giunta alla direzione didattica copia del decreto di soppressione su nota ministeriale dell'8 luglio 1996, prot. 3176;

il 4° circolo costituisce un'alternativa rispetto agli orari degli altri circoli di Voghera, in quanto si effettuano lezioni anche nella giornata di sabato, con grande vantaggio per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e la sua soppressione comporterebbe l'adozione della settimana breve per le scuole smembrate, con un aggravio delle spese per i comuni interessati, che dovrebbero fornire mensa e trasporto per tre pomeriggi settimanali invece che per due;

la scuola elementare D. Provenza, appartenente al 4° circolo di Voghera, frequentata da numerosi alunni portatori di *handicap* provenienti anche da altri circoli, stanti le capacità professionali degli operatori, serve una zona periferica della città caratterizzata da specifiche situazioni di disagio economico e socio-culturale e di elevato rischio di devianza minorile e pertanto la soppressione del circolo si verrebbe a trovare in contrasto con l'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale n. 315 del 9 novembre 1994 e con il decreto-legge n. 297 del 16 aprile 1994. Titolo II, capo I, articolo 51, comma 3;

con la soppressione del 4° circolo, le sedi di Lungavilla, Castelletto di Branduzzo e Bastida Pancarana non solo cambierebbero direzione (da Voghera a Bressana Bottarone), ma uscirebbero dal distretto scolastico di Voghera per passare a quello di Stradella, con problemi per gli alunni portatori di *handicap*, che sarebbero seguiti dalla USSL di Stradella, pur dipendendo per residenza da quelle di Voghera, con evidenti conflitti di competenza;

la soppressione del 4° circolo di Voghera determinerebbe disequilibrio tra i circoli rimanenti potenziandone alcuni senza portare vantaggio a quelli attualmente sottodimensionati: una situazione prodromica di future nuove soppressioni, con ulteriori spostamenti di scuole e con-

seguenti disagi per alunni, famiglie e personale della scuola —:

se, sulla base delle considerazioni esposte, non ritenga opportuno rivedere il provvedimento di soppressione del 4° circolo didattico di Voghera;

quali provvedimenti intenda prendere per verificare la validità delle motivazioni e la regolarità delle procedure che hanno portato prima allo smembramento del 4° circolo di Voghera, assolutamente non sottodimensionato secondo quanto emanato lo scorso giugno dallo stesso provveditorato di Pavia, con il passaggio dei plessi di Bastida, Castelletto di Branduzzo e Lungavilla alla direzione didattica di Bressana Bottarone, e poi alla decisione di soppressione del circolo vogherese, solo allora rimasto con 35 insegnanti;

quali siano i motivi per i quali la comunicazione del provvedimento di soppressione è giunta ai diretti interessati (direzione, famiglie, personale docente e non docente, comuni) con grave ritardo, e per di più in un mese come quello di agosto, dedicato alle ferie;

quali siano i motivi per i quali si è proceduto alla « razionalizzazione » del 4° circolo di Voghera, mentre altri circoli realmente sottodimensionati non sono stati toccati;

se non ritenga opportuno disporre un'ispezione presso il provveditorato agli studi di Pavia al fine di verificarne il corretto operato e assicurare l'indispensabile trasparenza dei provvedimenti adottati.

(4-03385)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica quanto segue.*

Si ritiene opportuno premettere che, nel contesto del piano nazionale di razionalizzazione della rete scolastica, ultimamente approvato, si è inteso, per quanto riguarda il settore dell'istruzione elementare, assicurare, attraverso il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche esistenti — anche a volte, normodimensionate — la

migliore distribuzione delle istituzioni formative sul territorio, al fine di garantire la completa e migliore attuazione della riforma nei termini previsti dalla legge n. 148/90.

La proposta di soppressione del 4° circolo didattico di Voghera (PV) è scaturita da un più ampio piano di interventi mirato alla generale riorganizzazione-razionalizzazione delle scuole del Comune suddetto, attraverso una serie di spostamenti di plessi, giustificata dall'esigenza di strutturare i Circoli urbani quasi esclusivamente con plessi insistenti nell'ambito cittadino (su 15 plessi costituenti i 4 circoli di Voghera, infatti, 9 erano ubicati in altri comuni e, degli stessi, almeno 4 potevano essere collocati alle dipendenze di altre direzioni didattiche più vicine dell'attuale, costituite in comuni limitrofi).

Tali spostamenti determinavano, però, il conseguente sottodimensionamento del 3° e 4° circolo di Voghera, che rimanevano rispettivamente con 46 e 35 posti in organico, e l'inevitabile risoluzione di sopprimere il più carente, cioè il 4° circolo.

L'ulteriore riassetto, operato sui 3 circoli rimasti, fissava definitivamente la loro dotazione organica a 48 posti al 1° circolo, 73 al 2° e 63 al 3°; in tal modo si otteneva una struttura equilibrata e stabile nel tempo e passibile eventualmente di piccoli ritocchi.

L'operazione medesima è stata formulata in accordo con l'Amministrazione comunale, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro misto Comune-Provveditorato e non ha comportato alcuna posizione di soprannumerarietà di personale direttivo, dal momento che la direzione didattica del 4° circolo era vacante.

Non si ritiene, pertanto, di disporre alcuna ispezione presso il Provveditorato agli Studi di Pavia, tenuto conto che tutti gli atti forniti dall'ufficio scolastico, a corredo e sostegno della proposta di soppressione presa in esame, sono improntati alla massima trasparenza e che le procedure adottate risultano amministrativamente ineccepibili.

Riguardo, infine, al ricorso al TAR della Lombardia, presentato da alcuni docenti del

4° Circolo al fine di ottenere la sospensione del provvedimento di soppressione del medesimo, al momento, non risulta che sia stata espressa alcuna decisione in proposito.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

con decreto 31 maggio 1996 il Presidente del Consiglio ha delegato al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale importantissime funzioni relative a numerose materie di intensa valenza sociale;

al capo e) del citato decreto sono previste le politiche per gli anziani, ivi compresa la predisposizione della relazione biennale al Parlamento sulla condizione dell'anziano;

al di là della relazione biennale, è opportuno conoscere l'intendimento del Ministro e, per esso, del Governo per affrontare le problematiche degli anziani che, per dimensione quantitativa e per valutazioni morali, sono divenute una vera e propria emergenza nazionale —:

in quale modo concreto il ministro intenda esercitare le funzioni di programmazione delle tematiche relative agli anziani;

quali atti siano già stati predisposti per dare attuazione alle funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative;

quali soggetti siano stati individuati per esercitare le funzioni di cui al capo b) che precede;

quali siano i tratti distintivi dell'attuale Governo, rispetto ai governi precedenti, in tema di politiche nei confronti degli anziani. (4-02146)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo in oggetto rappresento quanto segue.*

Le linee della politica sociale a favore delle persone anziane sono riconducibili agli

stessi obiettivi già indicati nella Relazione al Parlamento sulla condizione dell'anziano presentata nel dicembre 1995 dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, Prof. Adriano Ossicini, e di seguito esposti.

Partendo da una visione generale della politica sociale volta ad un intervento globale sul bisogno, il futuro delle politiche sociali per le persone anziane dipende in larga misura dalla emanazione della legge quadro di riforma dell'assistenza.

Sullo sfondo del panorama normativo e operativo del passato improntato sulla assistenza e beneficenza pubblica, con i decreti presidenziali, negli anni 70, si è delineata una diversa modalità di approccio alle problematiche relative alle persone anziane fondata sulla filosofia della prevenzione dell'isolamento e dell'emarginazione, della promozione della vita di relazione e quindi della sicurezza sociale.

Si è quindi avviata la politica territoriale dei servizi: decentramento e riorganizzazione degli interventi basati sulla più ampia delega agli enti locali riuniti in consorzi socio-sanitari per la organizzazione dei servizi in un sistema a rete.

Il processo di territorializzazione degli interventi socio-sanitari era legato alla necessità di rendere contestualmente operanti ed integrati tali servizi, auspicando interventi legislativi in materia di sanità e di assistenza.

Successivamente alla legge n. 833 del 23 dicembre 1978, recante « Istituzione del servizio sanitario nazionale », si è determinato un vuoto ancora esistente dovuto alla assenza di una legge di riforma della assistenza e dei servizi sociali, necessaria per definire un quadro di riferimento unitario, al cui interno sia possibile individuare la specifica area per gli anziani.

Pertanto, la proposta legislativa per la riforma della assistenza e dei servizi sociali che si vorrà portare avanti, di cui al punto 1° del D.P.C.M. 31 maggio 1996: — (Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Livia Turco in materia di solidarietà sociale) —, sarà ispirata al principio della sicurezza di tutte le fasce socialmente deboli e l'indirizzo sarà quello di trasferire risorse verso i servizi alla per-

sona, promuovendo le migliori forme di collaborazione e di rapporto con il privato sociale e con il volontariato ed utilizzando l'apporto volontaristico dei cittadini anziani che intendano collaborare con i servizi pubblici, ma soprattutto promuovendo l'integrazione degli anziani stessi.

Per quanto concerne segnatamente i servizi assistenziali per le persone anziane, i principi quadro della normativa che si vorrà proporre saranno pertanto fondati su un percorso di interventi integrati di tipo sanitario e sociale, sulla definizione degli standards minimi di prestazioni assistenziali, sulla definizione delle caratteristiche e dei requisiti degli operatori sociali professionali utilizzati nelle strutture residenziali o semiresidenziali private e pubbliche, sul controllo della qualità dei servizi.

Partendo da finalità connesse al recupero della autonomia della persona anziana, il modello funzionale di prestazioni socio-sanitarie-assistenziali sarà strutturato a rete, prevedendo servizi di tipo domiciliare e residenziale questi ultimi intesi quali strutture a valenza sanitaria e socio-assistenziale finalizzate a prestazioni riabilitative erogate da soggetti pubblici e privati.

Il riordino e la modifica nominale dell'assegno sociale (« minimo vitale » per cittadini ultra sessantacinquenni privi di reddito), delle pensioni di invalidità civile e di inabilità, dell'assegno di accompagnamento (« assegno di dipendenza » per anziani completamente non autosufficienti) attribuirà a tali emolumenti la funzione di supporto alla non autonomia del cittadino inabile per handicap o per età, tralasciando il significato di compenso alla perdita della capacità lavorativa, utilizzabile da chi non è portatore di gravi disabilità.

Nell'intento di favorire l'opportunità di inserimento sociale delle persone anziane, sarà portato avanti il disegno di legge sul loro impiego in attività socialmente utili, predisposto nell'ambito di un gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento per gli Affari Sociali e composto da rappresentanti dei sindacati confederali dei pensionati e dei Ministeri dell'interno, della Sanità, del Lavoro.

Per rendere più efficaci le iniziative che istituzioni pubbliche e private già realizzano al fine di mantenere autonoma la persona anziana, arricchendola culturalmente attraverso la formazione permanente, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca Scientifica, sarà avviato un approfondimento sulla opportunità di mettere a punto una normativa su tale materia, in particolare sulle Università della Terza Età.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

DILIBERTO. — *Al Ministro alla pubblica istruzione — Per sapere — premesso che:*

è noto l'orientamento del funzionario delegato, presso il ministro della pubblica istruzione, a seguire l'istruzione tecnica, dottor Martinez, a chiudere le sperimentazioni che da alcuni anni costituiscono, nella scuola italiana, un valido e apprezzato strumento di ricerca;

è tutt'ora operante a Reggio Emilia, presso l'Itg « B. Pascal », una sperimentazione strutturale articolata in un biennio unitario sperimentale (Bus) e in un triennio comprensivo sperimentale (Tcs), distribuiti secondo quattro indirizzi: linguistico, scientifico moderno, informatico, umanistico moderno per operatori sui beni culturali;

l'area comune di studio è costituita da discipline ritenute tra le più importanti per la loro valenza sia culturale-formativa che orientativa: educazione religiosa, educazione fisica, italiano, storia, matematica, lingue straniere, fisica, scienze (biologia), disegno ed educazione visiva (Dev), diritto ed economia. Il criterio di scelta delle suddette materie è stato suggerito anche dalla opportunità di equilibrare la formazione umanistico-linguistica con quella scientifico-tecnologica;

l'area opzionale prevede una gamma di discipline specifiche di ciascuno dei quattro indirizzi presenti nel triennio; tra

queste, gli studenti possono scegliere di frequentarne solo una il primo anno e due il secondo anno, per non superare il monte ore complessivo di trentasei periodi settimanali, che possono essere svolti nel corso della mattinata;

il criterio della programmazione didattica del « B. Pascal » e il lavoro di équipe interdisciplinare hanno consentito la messa a punto di strumenti metodologici mirati al conseguimento dei vari obiettivi e di una pluralità di strumenti di verifica adeguati a misurare il grado di raggiungimento di ciascuno di essi;

tutto questo ha portato, nel giro degli anni, a una verifica esterna altamente positiva sui vari piani della validità del Bus-Tcs di detto istituto, con esiti ampiamente favorevoli negli esami di stato, con richieste dei diplomati del « Pascal » da parte di numerosi e qualificati settori del mondo del lavoro, con la frequente brillante prosecuzione degli studi a livello universitario, e con domande infine di iscrizione sempre ampiamente eccedenti rispetto alle concrete possibilità dell'istituto;

nell'intento di salvaguardare questa struttura nell'interesse degli studenti, delle famiglie e del mondo del lavoro — a difesa dai propositi eliminatori del delegato all'istruzione tecnica — un incontro si è svolto a Reggio Emilia, il 10 settembre 1996, in occasione della visita del Ministro, Luigi Berlinguer, tra una delegazione di docenti del Bus-Tcs « B. Pascal », guidata dal preside, professor Bortoloni, i più stretti collaboratori del Ministro, l'assessore provinciale della formazione e alla ricerca, l'assessore all'istruzione del comune di Reggio Emilia e il vice provveditore agli studi, Aiello;

in quella occasione, è emerso il riconoscimento unanime della validità della esperienza condotta dalla scuola e l'intendimento che il Bus-Tcs « Pascal » dovesse continuare e sviluppare la sua esperienza, anche in ragione della sua configurazione, riconducibile agli istituti ad ordinamento speciale e, pertanto, è stato deciso un suc-

cessivo incontro presso il ministero della pubblica istruzione per il 25 settembre 1996;

questo nuovo incontro, tuttavia, non ha dato l'esito sperato, ed è rimasta confermata l'intenzione di chiudere anche questa sperimentazione —

se non intenda intervenire autorevolmente a tutela di una esperienza e di una struttura che non solo ha dato e continua a dare risultati positivi per tutto il suo bacino di utenza, tanto sul piano formativo che su quello del lavoro ma la cui soppressione creerebbe una grave lacuna nel campo della formazione giovanile e delle conseguenti possibilità di occupazione;

se non sarebbe più logico e opportuno che la struttura sperimentale del « B. Pascal » si misurasse invece costruttivamente con la proposta di riforma in atto e, in quest'ottica, fosse aiutata a migliorare le sue attrezzature tecniche e culturali.

(4-03797)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Infatti, questo Ministero, aderendo alle richieste da più parti pervenute, intese ad ottenere il mantenimento della sperimentazione in atto presso l'istituto tecnico statale per geometri « Blaise Pascal » di Reggio Emilia, ha autorizzato, per la durata di un triennio, il rinnovo della sperimentazione presso l'istituto in parola ai sensi dell'articolo 278 del T.U. 297/94.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

FEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

il provveditorato agli studi di Brescia ha annunciato che per il prossimo anno scolastico 1996-1997 la classe prima media della scuola « G. Marconi », sezione di Tignale, sarà spostata in altra sede;

l'amministrazione comunale di Tignale non potrebbe sobbarcarsi l'onere del trasporto degli alunni e gli stessi genitori temono la futura soppressione della sezione;

la scuola in questione è stata oggetto di investimenti notevoli (due miliardi), con tutta una serie di servizi complementari;

si è instaurato un rapporto positivo con le realtà istituzionali presenti sul territorio (biblioteca, volontari, amministrazione pubblica), che ha permesso la realizzazione di molte iniziative volte a promuovere e valorizzare il patrimonio e la cultura locale;

il Consiglio direttivo della comunità montana parco alto Garda Bresciano e il consiglio comunale di Tignale hanno espresso il proprio parere contrario ad una procedura che, nell'ottica restrittiva del semplice risparmio economico, non tiene in alcun conto delle esigenze dei residui dei comuni di montagna;

la legge n. 97 del 31 gennaio 1994 recante « Nuove disposizioni per le zone montane », agli articoli 20, 21, 22 e 23 impone alla pubblica Amministrazione comportamenti che non sono certamente quelli che vanno nella direzione dei tagli, bensì nel massimo sforzo per mantenere nei comuni più disagiati le strutture pubbliche, che evitino depauperamento culturale e disagi personali per adempiere al primario diritto-dovere dell'istruzione;

la creazione a breve di un certo multimediale finalizzato alla conoscenza del parco dell'alto Garda Bresciano nei suoi aspetti, da quelli faunistici a quelli storici, in una frazione come quella di Tignale renderà il comune centro di turismo scolastico e sarebbe contraddittorio che il medesimo non potesse fruire della locale sezione della scuola media perché soppressa;

la morfologia del territorio dei comuni di Tignale, Tremosine, Limone, Magasa e Valvestino sono serviti da strade di difficile percorrenza (anche per la pre-

senza di numerose gallerie e l'incombente pericolo di frane e smottamenti) e pochissimo servite dal trasporto pubblico;

secondo i dati sulle nascite, le prime classi della scuola media di Tignale presenteranno per gli anni successivi un numero di alunni stabile —:

quali iniziative il Ministro intenda assumere a riguardo per il mantenimento della scuola media statale « G. Marconi » a Tignale. (4-02437)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta si è risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1996/97, infatti, è stata ripristinata la 1ª classe della scuola media di Tignale (BS).

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

FOTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nell'anno scolastico 1995/1996 alla scuola media « Don Milani » di Piacenza, a fronte di quattro alunni portatori di handicap, sono state concesse in organico di diritto due cattedre, mentre alla scuola media di Bobbio (Pc), con cinque alunni portatori di handicap, non ne è stata assegnata alcuna; alla scuola media « Anna Frank » di Piacenza, infine, a fronte di venti alunni iscritti, sono state attribuite cinque cattedre;

nell'anno scolastico 1996/1997, alla scuola media « Don Milani » di Piacenza, a fronte di quattro alunni portatori di handicap, è stato assegnato un solo posto in organico di diritto, mentre alla scuola media « Anna Frank » di Piacenza, nonostante la diminuzione di tre alunni (da venti a diciassette) le cattedre assegnate sono aumentate da cinque a sei; alla scuola media di Bobbio, infine, sempre con cinque por-

tatori di *handicap*, anche per l'anno scolastico 1996/97 non è stata assegnata alcuna cattedra nell'organico di diritto;

L'attribuzione delle cattedre nell'organico di diritto non è frutto di scelte omogenee, in quanto si favoriscono alcune scuole a danno di altre, né rispettosa delle direttive ministeriali in materia;

risulta incomprensibile l'attribuzione di una ulteriore cattedra alla scuola media « Anna Frank », che nessuna richiesta in proposito ha formulato, anche per effetto del prevedibile decremento della popolazione scolastica presso detto istituto, attestato dal numero degli allievi che hanno chiesto l'iscrizione alla classe prima —

se siano noti al Ministro interrogato i criteri assunti dal provveditorato agli studi di Piacenza nella formazione dell'organico di sostegno, riferito all'anno scolastico 1996/1997, e quali iniziative intenda assumere affinché la formazione del predetto organico si ispiri a criteri di logicità, equità ed imparzialità, evidentemente trascurati ed elusi nei prospettati casi. (4-02354)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, il competente Provveditore agli Studi di Piacenza ha comunicato che, in sede di previsione dell'organico di diritto, al fine di evitare indebite nomine in ruolo e trasferimenti di docenti da fuori provincia con relativi aggravii, i posti di sostegno sono stati determinati nel rispetto del rapporto medio di n. 1 insegnante per n. 4 allievi portatori di handicap, secondo quanto previsto dall'articolo 319 del decreto legislativo 297/94.*

In sede di formazione dell'organico di fatto sono stati assegnati ulteriori posti in deroga con riferimento alle apposite certificazioni rilasciate dalle unità sanitarie locali.

Tali deroghe hanno contribuito ad aumentare sensibilmente il numero dei posti di sostegno tant'è che è stato raggiunto mediamente il rapporto di n. 1 docente per n. 2,5 alunni.

Le assegnazioni aggiuntive sono state attribuite in conformità dei pareri espressi al riguardo dall'apposito gruppo di lavoro provinciale.

Nell'assegnazione è stata salvaguardata la titolarità dei docenti di ruolo nell'attività di sostegno al fine anche di garantire la continuità didattica quanto mai necessaria in questo delicato settore.

Per quanto riguarda, in particolare, le scuole alle quali fa riferimento la S.V. Onorevole il medesimo Provveditore ha precisato che sia alla scuola media « Don Milani » di Piacenza che alla scuola media di Bobbio sono stati assicurati insegnanti di sostegno (rispettivamente n. 2 posti cattedra e n. 1 posto cattedra) secondo le esigenze prospettate nella misura massima possibile e che, a differenza delle dichiarazioni contenute nel penultimo capoverso dell'interrogazione in parola, dalla scuola media « A. Frank », a fronte di una perdurante difficile situazione specifica, sia in passato che per l'anno scolastico 1996/97, sono state avanzate reiterate richieste di aumento della dotazione degli insegnanti di sostegno tant'è che sono stati assegnati n. 7 posti cattedra.

Le assegnazioni disposte risultano conformi alle attese delle singole scuole medie interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GALDELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

al liceo classico « F. Stelluti » di Fabriano (AN), nella classe di indirizzo sociopedagogico la sperimentazione è stata autorizzata su un solo corso; attualmente gli alunni risultano essere 33;

la situazione appare oltremodo critica, poiché oltre ai disagi dovuti al numero eccessivo di iscritti non si può non considerare che la superficie delle aule non consente la presenza di un numero così elevato di studenti —

se intenda effettuare una ispezione volta ad accertare l'esistenza o meno delle

condizioni indispensabili allo svolgimento naturale del corso;

in caso contrario, se intenda autorizzare lo sdoppiamento della prima classe. (4-03633)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Il Provveditore agli Studi di Ancona, infatti, con provvedimento dell'11.10.96 n. 33037/C21, ha disposto lo sdoppiamento della I classe del corso sperimentale ad indirizzo pedagogico-sociale presso il Liceo Classico « F. Stelluti » di Fabriano.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

150 docenti di tutt'Italia, pur essendo titolari delle cattedre accantonate (articolo 3/22 legge 537 del 1993), si trovano da ben 4 anni senza stipendio e non possono andare in servizio;

paradossalmente, i ministeri della pubblica istruzione e del tesoro autorizzano, sulle stesse cattedre accantonate, la nomina di personale supplente (precario) pagando regolarmente lo stipendio;

questa enorme contraddizione necessita urgentemente di una sanatoria legislativa in modo da eliminare il qui pro quo sin dall'anno scolastico 1996/1997;

è drammatico vivere da ben quattro anni senza stipendio solamente per un banale vuoto legislativo, pur essendo titolari di cattedra —:

che cosa e come intenda agire per risolvere la situazione. (4-01470)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto della quale si allega copia.*

Questo Ministero è pienamente consapevole del disagio e delle aspettative dei docenti, vincitori dei concorsi per titoli ed esami che si sono conclusi in data successiva al 31 agosto 1992 e non hanno potuto conseguire la nomina a decorrere dal 1° settembre 1992 sui posti a suo tempo accantonati.

Tale situazione, com'è noto, si è determinata a seguito delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, alla cui osservanza si è puntualmente attenuta l'Amministrazione nei suoi provvedimenti in materia di nomine.

Pertanto è da tener presente che molti docenti in questione appartengono a classi di concorso con numerosi docenti di ruolo in posizione di soprannumero.

Si desidera comunque far presente che, in occasione della stipula del contratto collettivo decentrato nazionale relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 11 luglio 1996, è stato previsto all'articolo 7 che prima di procedere al riassorbimento del personale in esubero proveniente da altro ruolo o da altre province si provveda, nei limiti ovviamente della disponibilità, alle nomine dei docenti in questione.

Si fa anche presente che, in sede di discussione del disegno di legge recante « misure urgenti in materia di accelerazione di taluni provvedimenti in materia di personale scolastico », attualmente in discussione presso la commissione istruzione Senato, è stato proposto un emendamento nel senso che a decorrere dall'anno scolastico 1997-98, i docenti in questione hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali o temporanee del personale docente nelle province per cui è valida la graduatoria del concorso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LENTI, MALENTACCHI e MICHELANGELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 91 del 1991 ha introdotto, ai fini dell'iscrizione all'albo degli agrotec-

nici, l'obbligo del biennio di praticantato professionale e del superamento dell'esame di Stato abilitante;

nonostante il ministero della pubblica istruzione abbia insediato il 5 giugno 1993 una Commissione appositamente incaricata di predisporre il regolamento del nuovo esame, a tutt'oggi non è possibile conseguire l'abilitazione professionale agrotecnica proprio per la mancanza di tale regolamento;

in questa situazione, sono parecchi i praticanti agrotecnici che, pur avendo terminato il periodo di tirocinio obbligatorio, non possono conseguire l'abilitazione professionale, con evidente danno per la propria professione e redditività —:

se il Ministro non intenda chiarire le ragioni di tale ritardo e se non ritenga di intervenire al più presto per la soluzione di un problema non più procrastinabile.

(4-01665)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che sullo schema di Regolamento, concernente l'abilitazione all'esercizio della professione di agrotecnico, il Consiglio di Stato, dopo alcune richieste di carattere interlocutorio, solo di recente ha fornito il prescritto parere, in linea di massima favorevole.

Si chiarisce, in particolare, che con le anzidette richieste il citato consesso aveva, in un primo tempo, sollecitato i pareri dei Ministeri dell'Università, di Grazia e Giustizia e del Tesoro e, successivamente, formulato osservazioni circa la composizione della Commissione degli esami di Stato prevista dallo schema di regolamento.

Espletati tali adempimenti ed acquisito quindi il necessario parere del Consiglio di Stato, è stata ora avviata la procedura per l'emissione del decreto ministeriale relativo alla disciplina regolamentare degli esami di Stato, necessaria a consentire agli aventi diritto l'esercizio della professione di agrotecnico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

in data 21 giugno 1996 sono stati pubblicati i trasferimenti dei docenti della scuola media inferiore per l'anno scolastico 1996/97;

la professoressa Antonella Amerini, docente di lingua inglese presso la scuola media «A. Roncalli» di Pistoia, è stata nominata in ruolo il 9 settembre 1993, con retrodatazione giuridica al 1984, in esecuzione di una sentenza Tar Lazio, sezione III-bis, n. 222 del 26 febbraio 1993 dal provveditore di Pistoia, come vincitrice di concorso per titoli ed esami indetto con legge n. 270 del 1982, poiché inclusa in graduatoria in posizione utile;

il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 1104 del 26 maggio 1995, su ricorso dell'amministrazione, ha annullato la sentenza di primo grado;

all'interessata non è stata notificata la sentenza, depositata in data 25 ottobre 1995;

il provveditore agli studi di Pistoia, pur lasciando altri docenti nominati al posto della professoressa Amerini e che la seguivano in graduatoria, su esecuzione della circolare ministeriale n. 122 del 27 marzo 1996, emanata dal Ministro della pubblica istruzione, ha disposto il licenziamento della docente al 30 giugno 1996, con un preavviso cioè, di soli 47 giorni e con un anticipo di due mesi rispetto alla data fissata dalla citata circolare ministeriale;

la professoressa Amerini, che non ha accettato la lettera di licenziamento, ed ha prodotto specifico ricorso avverso l'ingiustificato provvedimento del provveditore agli studi di Pistoia, fino al 31 agosto 1996 e per altri quattro mesi necessari al preavviso, dovrebbe beneficiare dello stipendio ed essere considerata in servizio a tutti gli effetti giuridici;

la professoressa Amerini, pur essendo la prima ed unica inclusa nella graduatoria Dop per la classe di concorso di lingua

inglese, non è stata inserita nei beneficiari dei trasferimenti per il prossimo anno scolastico, pur essendo prevista una sanatoria della sua posizione giuridica —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di effettuare la legittima regolarizzazione del trasferimento della professoressa in questione ed al fine di non continuare a danneggiare la stessa con una forzata ed illegittima interpretazione delle norme. (4-02741)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che la docente di lingua inglese, Antonella Amerini è stata nominata in ruolo in soprannumero dall'1.9.1993, con riserva, in esecuzione di sentenza emanata dal TAR Lazio e in attesa della decisione del Consiglio di Stato adito dall'Amministrazione.*

Con sentenza n. 1104 del 24.5.1995 il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR e, conseguentemente, la docente in parola, licenziata al termine dell'attività didattica (30.6.1996) non ha potuto partecipare ai trasferimenti per l'anno scolastico 1996/1997.

Il Ministero, con note n. 450 dell'1.8.1996 e n. 4875 del 9.9.1996, ha invitato i Provveditori a riesaminare le posizioni dei docenti interessati alla questione sopra prospettata, come la Prof.ssa Amerini, a condizione che ciò non comportasse aggravio di spesa per l'Amministrazione.

La Prof.ssa Amerini è stata pertanto reintegrata nel ruolo con decreto n. 14736 del 12.9.1996 quando ormai i trasferimenti del personale docente erano già definitivi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

con decreto ministeriale n. 329 del 5 luglio 1996 è stata istituita una commissione di studio per la definizione del collegamento fra scuola non statale e sistema pubblico di istruzione;

con decreto ministeriale n. 297 del 25 giugno 1996 è stata istituita una commissione tecnica per lo studio degli interventi didattici ed educativi a seguito dell'abolizione degli esami di riparazione;

con decreto ministeriale n. 296 del 25 giugno 1996 è stata istituita una commissione tecnico-scientifica per la definizione di un modello organizzativo per l'avvio di un sistema nazionale di valutazione sull'efficacia dell'attività amministrativa;

i componenti delle citate commissioni non sembrano rispettare le pari opportunità sia a livello tecnico che a livello scientifico —:

quali siano stati i criteri adottati per la scelta dei componenti delle citate commissioni. (4-03130)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si osserva che le commissioni di studio, cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, non sono previste da specifiche disposizioni normative, ma sono state costituite in relazione all'opportunità di approfondire importanti problematiche di politica scolastica, già da tempo all'attenzione del Ministero e divenute, in questi ultimi tempi, di indubbia attualità.*

Di conseguenza, nella composizione delle Commissioni in parola non sono stati seguiti altri criteri se non quelli basati sulle qualità tecniche e professionali delle persone prescelte, ben note all'Amministrazione per la competenza e l'esperienza acquisite nei settori di riferimento.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

tra le ultime azioni intraprese contro l'unità nazionale dall'onorevole Bossi, si sono inserite quelle contro i professori meridionali e contro i libri di testo;

nei giorni scorsi leghisti under 18 hanno distribuito agli studenti di alcune

regioni settentrionali volantini attestanti la precisa volontà della lega di attentare, anche nella scuola, all'unità nazionale;

grave infine è risultata la proposta del capogruppo dei leghisti nel consiglio regionale lombardo, secondo il quale la lingua italiana dovrebbe essere sostituita da quella inglese —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di creare un autentico controllo nelle scuole settentrionali per la tutela dei docenti meridionali, per l'adozione dei libri di testo, così come previsto dalla normativa vigente, e perché nei piani educativi d'istituto venga ribadita la ragione dell'unità nazionale. (4-03313)

RISPOSTA. — *Con riferimento a quanto segnalato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, a proposito dei volantini distribuiti davanti alle scuole di alcune Regioni settentrionali, questo Ministero, pur senza sottovalutare le preoccupazioni al riguardo espresse dalla S.V. Onorevole, ritiene che competa anzitutto alle competenti autorità giudiziarie accertare se nell'iniziativa siano riscontrabili atti ed affermazioni lesivi dell'unità nazionale e quindi penalmente perseguibili.*

Dal proprio canto questa Amministrazione è certamente consapevole dei pericoli insiti nella suddetta iniziativa, in particolare per quanto si riferisce ai segnalati episodi di intolleranza all'indirizzo dei docenti meridionali ed alla proposta, avanzata peraltro in sede non competente, di sostituire la lingua inglese a quella italiana.

Non pare, tuttavia, che allo stato delle cose ricorrano le condizioni per istituire appositi controlli, così come suggerito dalla S.V. Onorevole, sia in quanto i fatti lamentati non hanno assunto connotazioni e rilevanza allarmanti, sia in quanto le comunità educanti sono, per loro natura e costituzione, aperte al confronto, alla partecipazione e al pluralismo delle idee, delle culture e delle varie etnie e sia, infine, in quanto la normativa vigente — sulla cui osservanza nell'ambito scolastico vigilano attivamente i provveditori agli Studi ed il personale direttivo ed ispettivo — assicura la

più ampia tutela possibile dei diritti dei docenti meridionali, impegnati in tutte le scuole del territorio nazionale.

Per quanto concerne poi l'adozione dei libri di testo, si osserva che, ferma restando la necessaria salvaguardia dell'autonomia didattico-metodologica dei docenti, la procedura per l'adozione dei libri medesimi risponde a ben definiti criteri — fissati da questo Ministero con annuali circolari — nell'ambito dei quali non pare si possano determinare situazioni lesive dell'unità nazionale.

Anche i P.E.I. (Piani Educativi di Istituto), che rappresentano la necessaria procedura di adattamento delle linee educative dei programmi nazionali a specifiche e ben definite esigenze ambientali, non contengono al loro interno spazi operativi di deregulation del sistema scolastico che possano mettere in discussione le ragioni dell'unità nazionale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

si fanno insistenti le voci relative al trasferimento del provveditore agli studi di Roma ad altra sede o ad altro incarico —:

quali ragioni connesse al funzionamento dell'ufficio possano motivare l'adozione, peraltro repentina, di un provvedimento così rilevante e non privo di effetti sulle attività scolastiche nel capoluogo metropolitano, considerando l'efficienza e le qualità operative che il provveditore di Roma, pur nelle gravissime difficoltà finora incontrate nell'organizzazione dei servizi nella realtà romana, ha saputo quotidianamente testimoniare. (4-03557)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che il movimento dei dirigenti, disposto con decreto ministeriale del 4.11.96,*

non ha riguardato il titolare dell'Ufficio Scolastico provinciale di Roma.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI e MARINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

al termine delle operazioni relative al corrente anno scolastico, dopo due anni di validità della graduatoria concorsuale, la situazione delle nomine in provincia di Agrigento è la seguente: a) posti resisi disponibili nel biennio oltre 500; b) posti assegnati al concorso magistrale n. 25, di cui n. 12 ai riservatari;

la drastica riduzione dei posti destinati alle nomine per concorso, avvenuta in tutte le province italiane, deriva da una duplice circostanza:

a) aliquota molto elevata dei posti destinata ai trasferimenti interprovinciali che penalizza in modo grave le province di arrivo;

b) trasferimenti interprovinciali effettuati senza alcuna distinzione e limitazione tra posti-sede e posti della dotazione aggiuntiva;

le circostanze su evidenziate risultano fortemente inique in particolare per le province, quale quella di Agrigento, a fortissimo tasso di disoccupazione che si vedono costrette a cedere propri posti di lavoro ad altre province —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di limitare il fenomeno denunciato. (4-04238)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto indicata, si premette che il Ministero non ignora lo stato parlamentare di disagio in cui versano gli insegnanti elementari che, pur avendo conseguito l'idoneità in pubblici concorsi, si vedono preclusa la possibilità di conseguire l'immissione in ruolo, così com'è avvenuto nella provincia di Agrigento, nella quale, a causa*

delle circostanze cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, è stato possibile assegnare al concorso magistrale, dopo due anni di validità della relativa graduatoria, soltanto n. 25 posti, di cui n. 12 ai riservatari.

Infatti, in conformità di quanto previsto dagli articoli 436 e 470 del decreto legislativo n. 297 del 1994, le nuove nomine devono essere conferite, con le modalità ed i criteri di programmazione stabiliti con l'apposito decreto interministeriale annuale, nel numero complessivo di cattedre e posti che risultano vacanti dopo le operazioni di trasferimento e passaggio (rispettivamente da altre province e da altri ruoli) a condizione che se ne preveda la disponibilità anche per l'anno scolastico successivo e tenuto conto, per quanto concerne il corrente anno scolastico, del decremento d'organico previsto dalle tabelle allegate al D.I. n. 174 dell'8.5.1996.

I posti residuati dopo tali operazioni, purché ancora vacanti dopo le utilizzazioni dei docenti già di ruolo, sono destinati alle nuove immissioni in ruolo al 100 per cento se istituiti presso le singole istituzioni scolastiche.

I posti istituiti sulla dotazione organica provinciale vengono invece utilizzati, entro il limite dei posti effettivamente vacanti, per un'aliquota che per l'anno scolastico 1995/96 è stata del 50 per cento (articolo 22, comma 9, legge 724/94) e per l'anno scolastico 1996/97 del 35 per cento (articolo 5, legge 425/96).

La suaccennata normativa e le disposizioni applicative — che relativamente all'anno scolastico 1996/97 hanno costituito oggetto del D.I. n. 339 del 12.7.1996 — hanno determinato, di fatto, una consistente limitazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che è stato possibile disporre con effetto dal corrente anno scolastico, sia nella predetta che nelle altre province.

Quanto sopra premesso si desidera, ad ogni modo, far presente che il problema occupazionale dei docenti precari è ben presente all'attenzione di questo Ministero, che sta vagliando le varie possibilità di soluzione, da realizzare, nelle competenti sedi istituzionali, non appena sarà completata la razionalizzazione della rete scolastica e sa-

ranno perfezionate le altre iniziative in corso in materia di istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

OLIVO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Vibo Valentia è di nuova creazione, essendo stato istituito dopo la nascita della nuova provincia all'inizio degli anni '90;

sono #fisiologiche, nella fase di avvio, difficoltà organizzative, inadeguatezza di servizi e carenze di varia natura;

in detto Provveditorato si verificano tuttavia anche episodi di gravi disservizi amministrativi e manchevolezze burocratiche, che si ripercuotono assai negativamente sui cittadini e sugli operatori del mondo della scuola, costringendoli spesso a produrre ricorsi ministeriali —

se non si ritenga di dover intervenire perché sia assicurato nella importante istituzione scolastica calabrese un clima di maggiore efficienza e trasparenza.

(4-03340)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si deve far presente che tutti i provveditorati agli studi di nuova istituzione hanno ancora delle difficoltà di funzionamento, che sono derivate dal protrarsi di tempi per il reperimento da parte delle province, anch'esse di nuova istituzione, dei locali.*

La sistemazione logistica degli uffici ha ovviamente condizionato qualsiasi altra operazione di trasferimento di competenze.

Per quanto riguarda in particolare il provveditorato agli Studi di Vibo Valentia, si fa presente che detto ufficio scolastico già dispone di una dotazione di personale (18 unità) più consistente rispetto agli altri provveditorati di nuova istituzione e nella misura valutata idonea ad assicurare i servizi di primo impianto.

Inoltre, la prossima installazione delle attrezzature informatiche ed il collegamento delle stesse al Sistema Trasmissione Dati consentiranno tra breve la gestione diretta

di tutte le procedure, relative all'amministrazione delle scuole e del personale scolastico, che attualmente fanno capo all'Ufficio Scolastico provinciale di Catanzaro.

Infine, per quanto concerne il richiesto intervento di questo Ministero per assicurare nel provveditorato agli Studi di Vibo Valentia un clima di maggiore efficienza e trasparenza, si fa presente che non risultano situazioni di crisi o notizie di disservizi che richiedano interventi di natura ispettiva.

Qualora segnalate, tali situazioni saranno attentamente valutate per eventuali interventi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PAGLIUCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

L'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « G. Gasparrini » di Melfi (PZ), in data 2 gennaio 1996, ha inviato al provveditore agli studi di Potenza la richiesta di istituzione di due corsi serali per studenti lavoratori per l'anno scolastico 1996-1997;

la richiesta tiene conto delle mutate condizioni socio-economiche della zona, dovute alla presenza dello stabilimento della Fiat a San Nicola di Melfi (circa 10.000 unità lavorative), al grande processo di industrializzazione ed alla seria volontà di monti giovani lavoratori di riqualificarsi professionalmente;

detti corsi assolverebbero alle funzioni di qualificare giovani adulti privi di professionalità aggiornata, per i quali la licenza di scuola media inferiore non costituisce più garanzia dall'emarginazione culturale, e di consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo;

la richiesta è in linea con la normativa vigente e le amministrazioni comunale e provinciale hanno dichiarato piena disponibilità ad ogni eventuale onere;

l'istituto è provvisto di locali idonei e laboratori adeguati;

è stato acquisito parere favorevole dagli organi di controllo;

la richiesta è stata inviata anche all'Irrsae di Basilicata in data 3 gennaio 1996 ed al Ministero della pubblica istruzione — direzione generale dell'istruzione tecnica;

la richiesta è a valere sul progetto Sperimentale « Sirio »;

sono pervenute, alla data odierna, ben venti domande per ogni corso e questo senza aver dato alcuna pubblicità al progetto —:

se il Ministro non ritenga opportuno consentire all'Istituto « G. Gasparrini » lo svolgimento dei corsi sperimentali richiesti al fine di raccordare il mondo produttivo con la necessità di un miglioramento del livello di istruzione, così come specificato in premessa. (4-02169)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che questo Ministero, in sede di razionalizzazione e sviluppo della rete scolastica per l'anno 1996/1997, ha autorizzato, in data 2.10.1996, l'istituzione del corso serale ad indirizzo commerciale presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri di Melfi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PEZZOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Venezia ha autorizzato, per l'anno scolastico 1996/1997, il liceo classico « Montale » di San Donà del Piave alla formazione di sole due quarte ginnasiali, pur in presenza di sessantuno iscrizioni alla prima classe;

negli ultimi dieci anni l'istituto ha costituito almeno tre sezioni complete con le rispettive prime classi che, nell'anno scolastico 1995/1996, sono risultate essere addirittura quattro;

le disposizioni ministeriali, decreto ministeriale n. 185 del 13 maggio 1996,

prevedono con chiarezza che, in ogni caso, non devono essere superate le ventinove unità per classe;

la *ratio* di tale normativa risiede nell'ovvia opportunità di consentire ai docenti un'attività didattica non condizionata e penalizzata dall'eccessivo numero degli studenti; situazione questa che danneggia soprattutto quei ragazzi che hanno maggiori difficoltà di apprendimento e che non si vedrebbero seguiti così come necessario;

considerate le potenzialità dell'istituto, consolidate negli ultimi dieci anni, è ipotizzabile che la mancata formazione della terza classe iniziale riguardi solo quest'anno scolastico, nel qual caso si creerebbe un vuoto nella sezione C, le cui ben conosciute e sperimentate conseguenze negative d'ordine didattico (precarietà di organizzazione e programmazione, frantumazione delle cattedre, non continuità didattica), si ripercuoterebbero non su una sola scolaresca, ma su tutti gli alunni della sezione e per ben cinque anni;

le ridotte dimensioni delle aule dell'istituto non consentono inoltre di accogliere gruppi di trenta studenti —:

se non ritenga opportuno intervenire presso il provveditore agli studi di Venezia al fine di far ottenere al liceo classico « Montale » di San Donà del Piave l'autorizzazione alla formazione di tre quarte ginnasiali. (4-03433)

RISPOSTA. — La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, è superata nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole, in quanto il provveditore agli Studi di Venezia ha autorizzato il funzionamento di una terza classe quarta ginnasio presso il liceo classico di San Donà di Piave.

L'autorizzazione in questione è stata concessa, nonostante la scuola avesse accolto alcune iscrizioni tardivamente rispetto ai termini fissati, in quanto si è riscontrata una limitata dimensione delle aule dell'istituto, condizione questa, che è prevista dall'articolo 8 p. 5 del D.I. n. 173 dell'8.5.1996, come presupposto per l'eventuale conces-

sione di deroghe al numero minimo di alunni per classe, fissato, dal punto 1 del medesimo articolo, in 25 unità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

REBUFFA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della pubblica istruzione, con comunicazione del 6 aprile 1995 del direttore generale per l'istruzione tecnica — divisione prima — dottor Damiano Ricevuto, al provveditore agli studi di Imperia disponeva la revoca dell'autonomia dell'Itc « Montale » di Bordighera e la trasformazione dello stesso in sezione staccata dell'Itcg « Fermi » di Ventimiglia;

a seguito della presa di posizione dell'amministrazione comunale di Bordighera, con deliberazione della giunta n. 262 del 12 aprile 1995, e dei parlamentari della provincia di Imperia attraverso specifiche interrogazioni, il ministero, con lettera del 31 maggio 1995 (protocollo n. 4205) sempre a firma del direttore generale per l'istruzione tecnica — divisione prima — Damiano Ricevuto, comunicava che a seguito di ulteriori elementi di valutazione il citato provvedimento di revoca era stato sospeso;

il ministero della pubblica istruzione, a firma del direttore generale per l'istruzione tecnica — divisione prima — G. Martinez, ha inviato al provveditore agli studi di Imperia una nuova comunicazione (protocollo 7954 del 3 luglio 1996) di revoca dell'autonomia dell'Itc « Montale » di Bordighera e la sua trasformazione in sezione staccata dell'Itcg « Fermi » di Ventimiglia, non tenendo in considerazione gli elementi di valutazione che avevano condotto il precedente direttore alla sospensione del provvedimento e senza che fossero intervenute nuove disposizioni in merito;

in tutta la corrispondenza proveniente dal ministero della pubblica istruzione, l'istituto « Montale » continua a ve-

nire erroneamente chiamato « Itc » mentre trattasi in realtà di un istituto tecnico statale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (istituito con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1982), la cui unicità nella provincia di Imperia e zone limitrofe ed il numero di classi funzionanti lo fa rientrare nella deroga da parametri previsti dalla legge n. 426 del 1988 in quanto si trova nelle condizioni contemplate dall'articolo 4, comma 3, (punti *b* e *d*) e comma 6 del decreto ministeriale n. 271;

l'istituto « Montale » non presenta vacanza di presidenza, in quanto dal 1° settembre 1995 è stata nominata presidente titolare la professoressa Giuliana Clavinino;

è in avanzato stato di costruzione in Bordighera un edificio progettato appositamente quale nuova sede dell'Istituto per fronteggiare il crescente numero di iscritti;

il comune di Bordighera nel 1995 ha aderito al polo universitario imperiese e pertanto considera di fondamentale importanza l'esistenza di un istituto superiore autonomo, quale percorso educativo propedeutico agli istituti superiori di altre nazioni europee, in particolare Francia, Germania e Gran Bretagna;

in collaborazione con la provincia di Imperia e le aziende locali, organizza *stage* sia invernali che estivi, per fornire agli alunni una prima esperienza concreta nel mondo del lavorativo;

una convenzione con la città di Nizza consente ai periti aziendali dell'istituto « Montale » l'accesso al corso parauniversitario di lingue estere ed economia attivato presso la locale università;

sono contemplati, accanto al tradizionale corso per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, due corsi di progetto assistito « Erica » —

quali siano le iniziative che intenda assumere al fine di una diversa e più approfondita valutazione del succitato provvedimento di revoca dell'autonomia,

data l'importanza sociale e didattico-culturale che l'istituto « Montale » riveste per la città di Bordighera. (4-03316)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che le disposizioni contenute nell'articolo 51 del Decreto Legislativo 297/94 prevedono che questa Amministrazione debba procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, procedendo alla razionalizzazione delle istituzioni scolastiche che funzionano sotto i parametri minimi stabiliti dalla medesima norma (n. 25 classi per gli istituti d'istruzione secondaria superiore).*

In applicazione di tali disposizioni e di quelle contenute nella legge finanziaria 549/95, la quale ribadisce la necessità di interventi di razionalizzazione per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98, questo Ministero di concerto con il Ministero del Tesoro e della Funzione Pubblica ha dettato le necessarie disposizioni con D.I. 236 del 18.6.96 per i provvedimenti di razionalizzazione da realizzarsi nel succitato biennio.

Giova anche precisare che tali provvedimenti non incidono sulle condizioni di erogazione del servizio scolastico ma hanno effetto per l'attribuzione delle responsabilità direttive ed amministrative di un preside il quale, in base ai parametri stabiliti dal legislatore, si troverà a dirigere una scuola con dimensioni complessive tali da poter essere coordinata da un unico dirigente.

Ciò premesso, per quanto riguarda l'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere "E. Montale" di Bordighera, al quale fa riferimento la S.V. Onorevole, si fa presente che il provvedimento di trasformazione di tale istituto in sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale e per geometri di Ventimiglia era stato già adottato nel piano di razionalizzazione per l'anno scolastico 1995/96, su formale proposta del competente Provveditore agli Studi di Imperia, tenuto conto della situazione delle classi ma anche della vicinanza con l'attuale sede centrale di Ventimiglia (Km. 5) di cui già in passato era sezione staccata.

La revoca dell'autonomia all'istituto in parola che era stata successivamente sospesa limitatamente all'anno scolastico 1995/96, si è resa operante nell'anno scolastico 1996/97; conseguentemente il provvedimento è stato inserito nel decreto ministeriale n. 465 del 6 agosto 1996 con il quale sono stati formalizzati gli interventi di razionalizzazione della rete scolastica.

Non risultano d'altra parte mutate le condizioni che hanno motivato le determinazioni a suo tempo adottate.

L'istituto in questione non presenta caratteristiche peculiari tali da non poter essere compreso nella fattispecie prevista dall'articolo 5 comma 5.2, del D.I. 236/96; infatti, l'indirizzo « periti aziendali e corrispondenti in lingue estere » è sorto nel 1966 ed inserito nel contesto formativo degli istituti tecnici commerciali e femminili e rappresenta un 20 per cento circa delle opportunità di studio offerte in territorio nazionale dall'istruzione tecnica.

L'aumento del numero delle classi, al quale fa anche riferimento la S.V. Onorevole, non è tale da far prevedere il raggiungimento delle n. 25 classi nei prossimi anni.

Si desidera infine far presente che, al fine di non disperdere il patrimonio culturale nonché tutte le iniziative poste in essere da parte della scuola oggetto di razionalizzazione, è in corso di perfezionamento il regolamento previsto dalla legge 549/95; nel contempo con C.M. 3623/96 è stato disposto che ciascun istituto aggregato conservi per intero la propria precedente denominazione e con circolare 506/96 sono state adottate disposizioni circa la costituzione degli organi collegiali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

RUFFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la direttrice didattica di Aquilea, in provincia di Udine, si è rifiutata di iscrivere alla prima classe della scuola elementare di Villa Vicentina un bambino residente a Fiumicello (la madre del quale lavora come insegnante nella stessa scuola

elementare di Villa Vicentina), adducendo come motivazione che «altrimenti tale iscrizione comporterebbe una variazione nel numero delle classi»;

tale iscrizione infatti avrebbe bloccato la proposta originaria per la pluriclasse (prima classe, cinque iscrizioni — quarta classe, cinque iscrizioni), proposta resasi necessaria per il basso numero di allievi, ma che non essendo ancora definitiva, avrebbe potuto essere evitata con l'iscrizione suddetta;

il provveditore ha stabilito quindi che per il 1996-1997 funzioneranno solo quattro classi al posto di cinque regolari, con il conseguente accorpamento della prima e della quarta classe i cui iscritti, per la decisione della direttrice didattica, non superano le dieci unità previste dalla legge;

non si capisce quindi come tale decisione di manifesta illogicità sia stataavalata dal provveditore agli studi di Udine, comportando questa l'ovvia scelta da parte degli altri genitori di futuri alunni della prima classe di Villa Vicentina nei prossimi anni di trasferire i bambini in altre scuole con un futuro meglio garantito;

in particolare, viene rilevato come, sulla base del numero totale di iscrizioni alla scuola elementare di Villa Vicentina, tale plesso nell'anno scolastico non sia stato soppresso per l'«unicità del plesso suddetto in comune, dove risiedono più di venti alunni obbligati alla frequenza» e che la legge prevede casi eccezionali in cui il limite di iscritti può essere abolito;

su tale situazione, il sindaco del comune di Villa Vicentina ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Udine ravvisando, a suo giudizio, gli estremi di un comportamento anomalo da parte della direzione didattica di Aquileia (Udine) —:

se il Ministro della pubblica istruzione intenda verificare tali circostanze allo scopo di evitare questa proposta, adottando invece la logica soluzione alternativa di riaprire la possibilità per gli alunni di Villa Vicentina e dei comuni immediata-

mente limitrofi di iscriversi alla prima classe della scuola elementare come loro diritto. (4-02328)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, per l'anno scolastico 1996/97, il Provveditore agli Studi di Udine non ha autorizzato il funzionamento della I classe della scuola elementare di Villa Vicentina.

Il plesso in parola, dipendente dalla Direzione didattica di Aquileia, da alcuni anni accoglie un esiguo numero di alunni e, per i prossimi anni, è prevista una ulteriore riduzione delle iscrizioni in conseguenza della dismissione della locale caserma militare e quindi del trasferimento delle famiglie dei dipendenti che vi prestano servizio.

Sulla base, pertanto delle richieste pervenute la Direttrice Didattica aveva accolto l'iscrizione alla I classe di 5 bambini residenti, costituendo una pluriclasse insieme ad altri 5 della IV, per un totale di 10 alunni, con la riduzione dei posti in organico da 7 a 6.

Quando alla data del 26.2.96, è stata presentata l'iscrizione, sempre alla I classe, di Stefano Rusin, residente nel comune di Fiumicello, la competente Direttrice didattica non ha ritenuto di poterla accettare sia in quanto in tale comune è funzionante una scuola elementare, sia perché l'eventuale aumento degli alunni da 10 a 11 avrebbe comportato, per legge, lo sdoppiamento della pluriclasse con conseguente aumento dei relativi oneri finanziari e tenuto anche conto che non era stato possibile accogliere richieste analoghe presentate dai Comuni montani, dove si registrano difficoltà nei trasporti ed oggettive situazioni di disagio socio-culturali.

Solo successivamente, il Decreto interministeriale n. 173 dell'8.5.96 ha previsto la possibilità di costituire pluriclassi anche con un numero di alunni maggiore di 10.

Le famiglie dei 5 bambini residenti, dopo aver appreso dell'inevitabile formazione della pluriclasse, hanno trasferito le iscrizioni in altre scuole viciniori.

Il Comune di Villa Vicentina, invece, è situato in una zona pianeggiante, con un livello medio alto di sviluppo socio-economico e di benessere sociale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

RUSSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

diversi insegnanti precarie presso il provveditorato agli studi di Napoli sono stati sospesi dal servizio;

ciò è accaduto a seguito pare di una valutazione più attenta di tutte (sic!) le posizioni in graduatoria definitiva degli abilitati nelle varie classi di concorso;

talune decurtazioni di punteggio, pare, sono dovute a vizi formali;

tali vizi formali possono consistere in errato uso della punteggiatura, omissioni semplici di dati comunque altrimenti rilevabili sino alla omissione pare della dichiarazione di essere precedentemente inclusi in graduatorie dei non abilitati;

tali decurtazioni hanno drasticamente ridimensionato il punteggio degli aspiranti fino a ridurli in posizioni assolutamente marginali e non più in grado di aspirare a supplenze se pur brevi;

taluni docenti sospesi erano addirittura in servizio ricevendo un gravissimo danno patrimoniale, professionale e di immagine —;

quante posizioni siano state verificate nelle graduatorie per abilitati e non abilitati presso il provveditorato agli studi di Napoli;

quanto personale e con quali qualifiche sia stato utilizzato per queste verifiche e per quanto tempo;

quante siano le posizioni che, verificate, hanno dato esito positivo;

quali vizi di forma riscontrati abbiano determinato una decurtazione di punteggio;

se non si ritenga utile provvedere a dare disposizioni in vie brevi affinché tutti i vizi di forma sanati e sanabili di fatto rispetto a notizie altrimenti ottenibili e comunque laddove non vi è stata mendace o falsa dichiarazione, possano essere ritenuti nulli ai fini delle posizioni di graduatoria. (4-02968)

RUSSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

diversi insegnanti precari presso il provveditorato agli studi di Napoli sono stati sospesi dal servizio;

ciò è accaduto a seguito pare di una valutazione più attenta di tutte (sic!) le posizioni in graduatoria definitiva degli abilitati nelle varie classi di concorso;

talune decurtazioni di punteggio pare siano dovute a vizi formali;

tali vizi formali possono consistere in errato uso della punteggiatura, omissioni semplici di dati comunque altrimenti rilevabili, sino alla omissione — pare — della dichiarazione di essere precedentemente inclusi in graduatorie dei non abilitati;

tali decurtazioni hanno drasticamente ridimensionato il punteggio degli aspiranti fino a ridurli in posizioni assolutamente marginali e non più in grado di aspirare a supplenze se pur brevi;

taluni docenti sospesi erano addirittura in servizio ricevendo un gravissimo danno patrimoniale, professionale e di immagine —;

quante posizioni siano state verificate nelle graduatorie per abilitati e non abilitati presso il provveditorato agli studi di Napoli;

quanto personale e con quali qualifiche sia stato utilizzato per queste verifiche e per quanto tempo;

quante siano le posizioni che, verificate, hanno dato esito positivo;

quali vizi di forma che riscontrati abbiano determinato una decurtazione di punteggio;

se non si ritenga utile provvedere a dare disposizioni in via breve affinché tutti i vizi di forma sanati e sanabili di fatto, rispetto a notizie altrimenti ottenibili e comunque laddove non vi sia stata mendace o falsa dichiarazione, possano essere ritenuti nulli ai fini delle posizioni di graduatoria. (4-03104)

RISPOSTA. — *In ordine alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto, il competente Provveditore agli Studi di Napoli ha precisato che le operazioni di aggiornamento, per il triennio delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente sono state condotte con la massima trasparenza ed è stata garantita la perfetta aderenza del punteggio attribuito in graduatoria ai titoli posseduti e debitamente prodotti dagli aspiranti nei modi e nelle forme dovute.*

Le operazioni in parola sono state condizionate dalla mole e complessità dei vari adempimenti e dalla necessità di riesaminare tutti i fascicoli dei candidati, sia se corredati da domanda di aggiornamento per il triennio 1995/98 sia se non corredati da alcuna domanda, alla luce delle disposizioni contenute nella O.M. 371/94 e successive modificazioni.

Complessivamente, sono stati sottoposti a valutazione n. 49.000 fascicoli e l'operazione non si è fermata al solo accertamento dei titoli non più valutabili ma è stata estesa ad una verifica di tutti i titoli posseduti da ciascun aspirante.

Una volta completati i necessari adempimenti e superate le difficoltà incontrate, si è proceduto alla pubblicazione delle graduatorie in data 7.9.95.

La complessità delle tematiche cui l'ufficio ha dovuto far fronte e l'azione di riesame dei fascicoli di tutti i candidati, come dianzi accennato, hanno provocato la presentazione di circa 6.500 ricorsi, percentuale di poco superiore al 23 per cento rispetto al totale delle domande presentate

per il triennio 95/98 e, in buona sostanza, accettabile poiché contenuta entro limiti fisiologici.

L'esame dei ricorsi è coinciso con l'apertura dell'anno scolastico e con il trasloco dell'ufficio scolastico dalla vecchia sede di Via Forno Vecchio a quella di Via Settembrini.

Tale circostanza e le ulteriori difficoltà che ne sono derivate hanno comportato che la pubblicazione delle graduatorie definitive non potesse che avvenire a ridosso delle festività natalizie.

Aderendo a esplicite richieste delle organizzazioni di categoria, dette graduatorie sono state pubblicate in data 8.1.96 e il conferimento delle nomine è iniziato dal 19.1.96, secondo il calendario di convocazioni pubblicato unitamente alle graduatorie medesime e puntualmente rispettato.

In concomitanza sono stati esaminati 2.000 reclami avverso le graduatorie definitive, riguardanti in gran parte il punteggio attribuito relativamente alle classi speciali, i cui elenchi erano stati pubblicati dal sistema informativo in data 8.1.1996.

L'esame di tutti i reclami è stato condotto in diretta correlazione alla tempistica prevista dal calendario di convocazione.

Moltissimi aspiranti a nomina, forniti di titolo di specializzazione, hanno ritenuto di aver diritto all'inserimento in graduatorie, relative a classi speciali non compilate per la mancata attivazione di scuole o istituti con i predetti insegnamenti.

Al riguardo va anche considerato che l'operazione di riesame dei fascicoli non si è fermata ai nominativi di coloro che in qualsiasi modo erano chiamati in turno a nomine per il conferimento di Supplenze, da parte del Provveditore, ma è proseguita con riguardo a tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria, allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la più ampia omogeneità ed imparzialità.

Riguardo alle censure opposte dai concorrenti, cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, il medesimo Provveditore ha chiarito che non è stato attribuito il punteggio (punti 30) previsto dalla lettera d), tabella C (valutazione titoli) allegata al decreto ministeriale 371/94, in quanto gran

parte degli aspiranti non aveva prodotto alcuna certificazione o autocertificazione specifica da cui potesse essere dedotto inequivocabilmente la inclusione in graduatorie di merito di concorso a cattedre.

È opportuno precisare infatti che dopo l'entrata in vigore della legge 270/82 i bandi di concorso prevedono 3 tipi di possibilità di partecipazione alle procedure concorsuali:

1) ai fini dell'abilitazione all'insegnamento;

2) ai fini del miglioramento del punteggio per i docenti già abilitati, della inclusione nelle graduatorie di merito nonché per l'accesso al ruolo del personale docente;

3) ai soli fini del miglioramento del punteggio.

Pertanto certificazioni o autocertificazioni sostitutive, che si limitino ad attestare il solo conseguimento dell'abilitazione, o l'autocertificazione con generica dichiarazione di superamento del concorso, non possono essere considerate in alcun modo sostitutive della dichiarazione di idoneità in pubblico concorso ovvero della inclusione in specifiche graduatorie di merito.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SIMEONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, di grazia e giustizia e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante « Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego », prevede che il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici vada definito dai contratti collettivi stipulati dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali di comparto;

l'articolo 3, punto 4, del decreto-legge 16 maggio 1996, n. 259, recante « Disposizioni urgenti in materia di contenzioso

tributario e differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti », prevede un incremento del trattamento economico accessorio di tutto il personale dell'amministrazione finanziaria, finanziato dalle spese di giudizio alle quali sarà condannato il contribuente innanzi alle commissioni tributarie;

con tali « legghine » di favore, non potrà non innescarsi una serie di rivendicazioni da parte del personale di altre amministrazioni dello Stato nei cui confronti non si è ritenuto di accordare analoghi benefici economici;

tali sperequazioni nel trattamento economico dei dipendenti ministeriali non potranno non ripercuotersi, per il malcontento che si verrà a creare, sull'efficacia dell'apparato pubblico —:

se l'ARAN e le organizzazioni sindacali che hanno stipulato nel mese di aprile 1996 il contratto nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri siano state portate a conoscenza delle misure adottate o che si intendono adottare nei riguardi dei dipendenti di alcuni Ministeri — e indirettamente anche nei riguardi di dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri — e, nel caso affermativo, i termini in cui tali intenzioni sono state rese note;

se non si ritenga di assumere le necessarie iniziative perché sia abrogato l'articolo 49 del decreto legislativo n. 29 del 1993, attesa la totale disapplicazione di tale norma da parte del Governo con l'adozione delle misure economiche innanzi citate. (4-00949)

RISPOSTA. — L'On.le interrogante chiede di conoscere se l'ARAN sia stata resa edotta su provvedimenti normativi tendenti a modificare il salario accessorio dei dipendenti di taluni Ministeri che, in base alle disposizioni vigenti, viene definito in via contrattuale.

Al riguardo si fa presente che l'Agenzia non ha alcuna possibilità di intervento nei confronti di iniziative legislative che, come è noto, possono essere promosse dal Parla-

mento o dal Governo nell'autonomo esercizio di poteri costituzionalmente garantiti.

Si richiama, comunque, l'attenzione sull'articolo 2, comma 2-bis, del Dlgs. n. 29/93 che così recita: « nelle materie non soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, eventuali norme di legge, intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto collettivo ».

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Bassanini.

SINISCALCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il dipartimento per la funzione pubblica, con nota n. 4954 del 10 maggio 1995, ha stabilito che l'indennità di funzione dirigenziale compete, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90, esclusivamente al personale con la qualifica di « dirigente »;

detto dipartimento, successivamente alla citata statuizione, ha espresso parere difforme circa la corresponsione dell'indennità richiamata, ritenendola attribuibile anche al personale di VIII qualifica funzionale, cui sono state affidate funzioni %dirigenziali;

il nuovo orientamento si è manifestato, in particolare, in un comunicato inviato dal dipartimento alla provincia di Lucca in data 13 aprile 1996 —:

se non ritenga opportuno adottare gli adeguati provvedimenti al fine di terminare, perentoriamente, l'interpretazione univoca dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990. (4-04721)

RISPOSTA. — L'On.le interrogante sottolinea la non uniformità dei pareri rilasciati sino ad oggi da questo Dipartimento con

riguardo alla interpretazione dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 333/90.

La denunciata difformità dei pareri resi trova giustificazione nelle diverse normative cui le richieste, pervenute sino ad oggi, fanno riferimento.

In un caso, infatti, sono state attribuite mansioni di qualifica superiore ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987 che, al comma quarto, per quel che concerne il trattamento economico spettante, prevede: « ...va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche ».

In un altro, invece, sono state assegnate le superiori funzioni ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 29/93 che, al comma due, testualmente recita: « Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime ».

Rilevato, poi, che l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 è stato disapplicato dal recente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto « Regioni - Autonomie locali » sottoscritto il 10 aprile 1996, non sembra possibile predisporre gli « adeguati provvedimenti » da adottare al fine di determinare, perentoriamente, l'interpretazione univoca della disciplina dallo stesso articolo introdotta.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Bassanini.

TASSONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere:

se ritenga opportuno approfondire le tematiche proposte dall'Animid (Associazione nazionale italiani maestri idonei disoccupati), il cui coordinatore, professor Angelo Romeo, ha chiesto anche un colloquio urgente per esporre verbalmente tali problematiche;

se sia a conoscenza dei gravi problemi occupazionali del settore e se siano allo studio rimedi da adottare in tempi brevi. (4-04410)

RISPOSTA. — Con riferimento a quanto rappresentato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che il Ministero non ignora lo stato di disagio in cui versano gli insegnanti elementari che, pur avendo conseguito l'idoneità negli ultimi concorsi, si vedono preclusa la possibilità di essere immessi in ruolo a seguito dell'esiguo numero dei posti disponibili per le nuove nomine.

Tali nomine infatti — in conformità di quanto previsto dagli articoli 436 e 470 del decreto legislativo n. 297 del 1994 — devono essere conferite, con le modalità ed i criteri di programmazione stabiliti con l'apposito decreto interministeriale annuale, nel numero complessivo di cattedre e posti che risultano vacanti dopo le operazioni di trasferimento e passaggio (rispettivamente da altre province e da altri ruoli) a condizione che se ne preveda la disponibilità anche per l'anno scolastico successivo e tenuto conto, per quanto concerne il corrente anno scolastico, del decremento d'organico previsto dalle tabelle allegate al Decreto Interministeriale n. 174 dell'8.5.1996.

I posti residuati dopo tali operazioni, purché ancora vacanti dopo le utilizzazioni dei docenti già di ruolo, sono destinati alle nuove immissioni in ruolo al 100 per cento se istituiti presso le singole istituzioni scolastiche.

I posti istituiti sulla dotazione organica provinciale vengono invece utilizzati, entro il limite dei posti effettivamente vacanti, per un'aliquota che per l'anno scolastico 1995/96 è stata del 50 per cento (articolo 22, comma 9, legge 724/94) e per l'anno scolastico 1996/97 del 35 per cento (articolo 5, legge 425/96).

La suaccennata normativa e le disposizioni applicative — che relativamente all'anno scolastico 1996/1997 hanno costituito oggetto del Decreto Interministeriale n. 339 del 12.7.1996 — hanno determinato di fatto una consistente limitazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato, che è stato possibile disporre con effetto dal corrente anno scolastico.

Quanto sopra premesso si desidera, ad ogni modo, far presente che il problema occupazionale dei docenti precari è all'attenzione di questo Ministero, che sta vagliando le varie possibilità di soluzione, da realizzare, nelle competenti sedi istituzionali, non appena sarà completata la razionalizzazione della rete scolastica e saranno perfezionate le altre iniziative in corso in materia di istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

VILLETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Salerno, con decreto n. 3363/B-14 dell'8 maggio 1995, dispone la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 1995, di vari plessi scolastici elementari, tra cui quello della frazione Bosco del comune di San Giovanni a Piro (SA) successivamente derogata al 1° settembre 1996;

la frazione di Bosco dista dal capoluogo Km. 7,5 di strada provinciale, tortuosa ed in parte sconnessa;

il comune di San Giovanni a Piro, a causa delle precarie condizioni economiche in cui versa, non è in grado di garantire i servizi necessari richiesti dall'accorpamento della scuola elementare di Bosco con qualsiasi altra scuola limitrofa;

la cittadinanza di Bosco in più occasioni ha evidenziato i motivi di grave disagio ed ingiustizia che determina la soppressione del plesso scolastico anzidetto;

in data 21 febbraio 1996, il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione — scuola elementare — organico di diritto anno scolastico 1996/1997, nei moduli di rilevazione per i plessi del provveditorato agli studi di Salerno, alla pagina 460 ha fotografato la situazione di fatto esistente nel plesso di San Giovanni a Piro — Bosco;

il direttore didattico di Torre Orsaia (SA), con nota trasmessa al provveditorato agli studi di Salerno il 3 luglio 1996, in riferimento all'adeguamento dell'organico scuola elementare (O. M. n. 93 del 30 marzo 1991, articolo 1), ha ritenuto proporre la modifica dell'organico per alcuni plessi fra cui San Giovanni a Piro — Bosco, in considerazione degli alunni frequentanti;

il sindaco di San Giovanni a Piro, con nota dell'11 settembre 1996 prot. n. 8846, ha inoltrato richiesta motivata al provveditorato agli studi di Salerno di voler consentire l'apertura della scuola elementare della frazione di Bosco anche per il solo anno scolastico 1996/1997 in considerazione dell'ulteriore aggravarsi della situazione;

il preside della scuola media statale di San Giovanni a Piro, con nota dell'11 settembre 1996 prot. n. 1561 C/41, inviata al provveditorato agli studi di Salerno, ha comunicato che «... se le strutture della nuova provvisoria sede sono sufficienti ad accogliere gli alunni della scuola elementare di San Giovanni a Piro certamente non potranno ospitare altri 35 alunni provenienti dalla frazione di Bosco. Si avrebbero problemi di natura igienico-sanitaria e notevoli difficoltà di movimento degli alunni... »;

l'Assessore regionale all'istruzione, con nota del 26 marzo 1996 prot. n. 4378/11, inviata al provveditore agli studi di Salerno e alla sovrintendenza scolastica regionale della Campania, dopo una approfondita verifica degli atti, concludeva: «... si auspica che i competenti uffici scolastici valutino l'opportunità di concedere il mantenimento della autonomia della scuola elementare di cui trattasi e si prega la sovrintendenza scolastica regionale di voler partecipare le considerazioni formulate al ministero della pubblica istruzione per le eventuali determinazioni di conseguenza... »;

i genitori degli alunni in data 10 ottobre 1996, hanno inviato al Sindaco di San Giovanni a Piro, alla stazione del-

l'Arma dei Carabinieri del luogo ed al Preside della scuola media il seguente telegramma: comunichiamo signorie loro nostra impossibilità assolvere obbligo scolastico virgola in quanto in seguito soppressione scuola elementare Bosco virgola et per inagibilità edificio scolastico elementare Acquavena virgola come risulta da precedente comunicazione sindaco Rocca-gloriosa punto pertanto in questa situazione di emergenza chiediamo riapertura scuola elementare Bosco per l'anno scolastico 1996-1997 »;

la decisione di sopprimere la scuola di Bosco non tiene in alcun conto quanto previsto da: 1) articolo 2 - bis della O.M. n. 271 del 1990; 2) legge n. 426 del 1988; 3) T.U. n. 297 del 1994; 4) la legge n. 97 del 1994;

le problematiche esistenti nell'anno scolastico precedente sono ancora presenti ed ulteriormente aggravate dalla situazione di fatto creatasi all'apertura del presente anno scolastico, come risulta dalle comunicazioni fatte dalle varie istituzioni locali —:

se non intenda rivedere il provvedimento adottato e ripristinare la funzionalità della scuola elementare della frazione Bosco del comune di San Giovanni a Piro (SA), rendendo un atto di giustizia ad una comunità già per altri versi dimenticata.

(4-04390)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il competente Provveditore agli Studi di Salerno ha precisato che la soppressione del plesso di scuola elementare di Bosco, già prevista dall'1.9.1995, è stata motivata dall'esiguo numero di allievi frequentanti e dalla breve distanza della scuola da altro plesso (km. 1,200) anche se appartenente ad altro comune.

Tuttavia, per consentire ai competenti enti locali di S. Giovanni a Piro e di Rocca-gloriosa di organizzare strutture e servizi, compreso quello di trasporto degli allievi, è stato autorizzato, eccezionalmente, il

funzionamento della scuola elementare in parola limitatamente all'anno scolastico 1995/1996.

Per l'anno scolastico 1996/1997 le famiglie degli allievi della frazione Bosco hanno preferito che i propri figli frequentassero la scuola del Capoluogo di San Giovanni a Piro anziché quella della vicina frazione Acquavena di Roccagloriosa.

In un primo tempo le n. 8 classi della scuola elementare del capoluogo, nelle quali sono stati iscritti anche gli allievi provenienti da Bosco, hanno funzionato nei locali dell'albergo « La Pergola »; successivamente, su iniziativa del dirigente scolastico, n. 4 classi sono state trasferite nell'edificio che ospita la scuola media e materna in quanto i locali del succitato albergo risultavano inadeguati.

Essendo stata accertata presso la scuola media e materna del capoluogo la disponibilità di altri locali atti ad ospitare tutte le classi della scuola elementare, sono intervenuti accordi tra il Capo dell'istituto e il Sindaco di S. Giovanni a Piro per trasferire la scuola in parola presso quell'edificio.

Per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento di detti locali ad aule è stato concesso il nulla osta acché alcune classi del plesso del capoluogo funzionino nell'edificio scolastico della frazione Bosco.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

VOGLINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

le scuole legalmente riconosciute ricevono tutta la posta, anche quella ufficiale proveniente dal Ministero, dal provveditorato e dalle scuole statali, con tassa a carico del destinatario;

non potendo respingere al mittente la corrispondenza, in quanto tra la posta figurano anche circolari importanti per gli adempimenti che lo Stato richiede a tutte le scuole, si viene a creare una situazione ingiusta, discriminante ed onerosa;

per quali ragioni le scuole legalmente riconosciute debbano, relativamente alla corrispondenza ufficiale dello Stato, sostenere il pagamento delle tasse a proprio carico;

quali provvedimenti si intenda adottare per ovviare a questo stato di fatto palesemente discriminatorio per le scuole.
(4-02827)

RISPOSTA. — In ordine alla questione alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che le norme che regolano l'affrancatura delle corrispondenze ufficiali sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29.3.73 n. 196 (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale ed in particolare negli articoli 50 e 54 della succitata normativa).

L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 156 prevede che lo scambio di corrispondenza ufficiale senza affrancatura è ammesso soltanto tra gli uffici statali le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato; l'articolo 54 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che le corrispondenze ufficiali debitamente contrassegnate, spedite dagli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato in via ordinaria, in raccomandazione e in assicurazione, anche se accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati o di enti, sono sottoposte a carico dei destinatari, alla tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata dal mittente.

A seguito di alcuni quesiti questo Ministero, con note n. 830/40 del 21.11.80 e n. 6142/184 del 15.3.81 dirette a tutti gli operatori scolastici periferici, ha chiarito che la corrispondenza in questione può essere affrancata, nei casi in cui essa si rende necessaria, nel preminente interesse dello Stato e per soddisfare adempimenti cui le istituzioni scolastiche ed educative sono tenute per ottemperare a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Sulla corretta interpretazione delle norme che regolano l'affrancatura della corrispondenza, da parte delle istituzioni

scolastiche, si è altresì pronunciato anche il Ministero delle Poste il quale, nel ribadire quanto previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156, ha precisato che le disposizioni contenute nell'articolo 54 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica non configurano un obbligo ma una facoltà.

Di conseguenza, i responsabili delle singole istituzioni scolastiche e degli uffici scolastici provinciali possono valutare di volta in volta se avvalersi della facoltà di affrancare la corrispondenza dagli stessi indirizzata a privati o enti (onde evitare il rischio

di un rifiuto da parte dei destinatari) ovvero se usufruire della «tassa a carico».

Alla luce di quanto sopra, si evince che tra le ipotesi in cui la corrispondenza può essere affrancata rientra anche il caso, al quale fa riferimento la S.V. Onorevole, relativamente, almeno, alla trasmissione alle scuole legalmente riconosciute di circolari o altri atti generali, ai quali dette scuole devono conformare la propria attività nell'espletamento del servizio pubblico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.